

statuto e regolamento



statuto
e
regolamento

FEDERAZIONE NAZIONALE PENSIONATI
Congresso Costitutivo - Roma 22 ottobre 1952

STATUTO

- Approvato dal Congresso Nazionale - Roma 4/5 dicembre 1954
- Approvato dal Congresso Nazionale - Roma 7/8 dicembre 1958
- Approvato dal Congresso Nazionale - Roma 26/27 febbraio 1962
- Approvato dal Congresso Nazionale - Roma 4/5 marzo 1965
- Approvato dal Congresso Nazionale - Roma 14/15 giugno 1969
- Approvato dal Congresso Nazionale - Montesilvano 31 maggio - 1 giugno 1973
- Approvato dal Congresso Nazionale - Montecatini Terme 16/18 maggio 1977
- Approvato dal Congresso Nazionale - Civitanova Marche 22/26 settembre 1981
- Adeguato dal Consiglio Generale - Roma 27/29 ottobre 1983
- Approvato dal Congresso Nazionale - Riccione 5/8 giugno 1985
- Approvato dal Congresso Nazionale - Roma 13/16 giugno 1989
- Approvato dal Congresso Nazionale - Pesaro 12/15 giugno 1993
- Approvato dal Congresso Nazionale - Bellaria 5/8 maggio 1997
- Approvato dal Congresso Nazionale - Bellaria 28/31 maggio 2001
- Adeguato dal Consiglio Generale - Roma 16/17 dicembre 2002
- Approvato dal Congresso Nazionale - Roma 7-9 giugno 2005
- Approvato dal Congresso Nazionale - Roma 28-30 aprile 2009

INDICE

STATUTO

PARTE I

NORME GENERALI COSTITUTIVE

Capitolo I:	Principi e finalità	pag.	11
Capitolo II:	Diritti e doveri degli iscritti	»	15

PARTE II

NORME E PRINCIPI GENERALI

SULLA FORMAZIONE DEGLI ORGANI DIRIGENTI

Capitolo III:	Il Consiglio Generale	»	17
Capitolo IV:	Il Collegio dei Sindaci	»	18
Capitolo V:	Il Collegio dei Proviviri	»	20
Capitolo VI:	Rotazioni e limiti di età	»	24
Capitolo VII:	Incompatibilità	»	25
Capitolo VIII:	Eleggibilità e cooptazioni	»	27

PARTE III

GLI ORGANI DELLA FEDERAZIONE

Capitolo IX:	Definizione degli Organismi	»	29
Capitolo X:	Il Congresso Nazionale	»	29
Capitolo XI:	Il Consiglio Generale	»	31
Capitolo XII:	Il Comitato Esecutivo	»	32
Capitolo XIII:	La Segreteria Nazionale	»	34

PARTE IV

LE ARTICOLAZIONI FEDERALI PERIFERICHE

Capitolo XIV:	Le strutture regionali e territoriali	»	37
---------------	---------------------------------------	---	----

PARTE V

GESTIONI STRAORDINARIE, FINANZE E PATRIMONIO

Capitolo XV:	Il commissariamento delle strutture	pag.	41
Capitolo XVI:	La reggenza	»	43
Capitolo XVII:	Contribuzione e Tesseramento	»	43
Capitolo XVIII:	Patrimonio	»	44

PARTE VI

SCIOGLIMENTO DELLA FEDERAZIONE, MODIFICHE E ADEGUAMENTI STATUTARI, POTERE REGOLAMENTARE E NORME TRANSITORIE

Capitolo XIX:	Scioglimento della Federazione	»	47
Capitolo XX:	Procedure per le modifiche statutarie	»	47
Capitolo XXI:	Regolamento di attuazione	»	48
Capitolo XXII:	Coordinamento Donne	»	49
Capitolo XXIII:	Adeguamenti statutarie e norme transitorie	»	49

PARTE VII

Capitolo XXIV:	Bandiera	»	51
----------------	----------	---	----

REGOLAMENTO DI ATTUAZIONE

PARTE I

NORME DI COMPORTAMENTO GENERALI RELATIVE AGLI ISCRITTI E AI DIRIGENTI

Capitolo I:	Iscrizione e tesseramento	»	55
Capitolo II:	Le incompatibilità funzionali	»	57
Capitolo III:	La designazione dei rappresentanti FNP-CISL	»	62

PARTE II

NORME GENERALI SUL FUNZIONAMENTO DEGLI ORGANI DIRIGENTI

Capitolo IV:	Validità delle sedute e votazioni	pag.	65
Capitolo V:	Dimissioni dagli organi	»	66
Capitolo VI:	Modalità di svolgimento delle riunioni	»	67
Capitolo VII:	Modalità dei ricorsi al Collegio dei Probiviri	»	67

PARTE III

GLI ORGANI DELLA FEDERAZIONE

Capitolo VIII:	Il Congresso FNP-CISL	»	71
Capitolo IX:	Il Consiglio Generale FNP-CISL	»	71
Capitolo X:	Il Comitato Esecutivo FNP-CISL	»	76
Capitolo XI:	Il Collegio dei Probiviri	»	77

PARTE IV

LE STRUTTURE DELLA FNP

Capitolo XII:	Il territorio	»	79
Capitolo XIII:	La Lega	»	79
Capitolo XIV:	Modalità finanziamenti Leghe	»	80
Capitolo XV:	La Fnp Territoriale	»	85
Capitolo XVI:	Congresso della Fnp Territoriale	»	87
Capitolo XVII:	Consiglio Direttivo della Fnp Territoriale	»	87
Capitolo XVIII:	La Fnp Regionale	»	90
Capitolo XIX:	Il Congresso Regionale	»	91
Capitolo XX:	Il Consiglio Direttivo Regionale	»	92
Capitolo XXI:	Il Comitato Esecutivo Regionale	»	92
Capitolo XXII:	La Segreteria Regionale	»	93
Capitolo XXIII:	Coordinamento Donne	»	94

Capitolo XXIV:	I Raggruppamenti Tecnici	pag.	96
Capitolo XXV:	Coordinamento dei Raggruppamenti Tecnici	»	97

PARTE V

NORME RELATIVE ALLA GESTIONE DELLE RISORSE E DEL PATRIMONIO

Capitolo XXVI:	Responsabilità e competenze	»	101
Capitolo XXVII:	Bilanci	»	102

PARTE VI

ATTIVITÀ ISPETTIVE

Capitolo XXVIII:	Ispezioni	»	105
------------------	-----------	---	-----

PARTE VII

NORMA PERMANENTE		»	107
------------------	--	---	-----

STATUTO

PARTE I

NORME GENERALI COSTITUTIVE

Capitolo I: Principi e finalità

Articolo 1

È costituita la Federazione Nazionale Pensionati (Fnp), con sede in Roma. Essa è l'Organizzazione nazionale dei Pensionati di tutte le categorie ed aderisce alla Confederazione Italiana Sindacati Lavoratori (Cisl).

Obiettivo principale della Fnp è quello di promuovere una organizzazione economica e sociale tale che a tutti i cittadini, a prescindere dalla loro età e dalla loro condizione professionale, sia garantito lo sviluppo della propria personalità attraverso la giusta soddisfazione dei loro bisogni materiali, intellettuali e morali a livello individuale e sociale.

Secondo questi indirizzi, impegni fondamentali della Fnp, nell'ambito dell'azione politica confederale sono: la tutela della previdenza, della salute, dell'ambiente, condizioni economiche dignitose e lo sviluppo economico del Paese.

Articolo 2

La Fnp ispira la sua azione ai valori della giustizia sociale e della solidarietà, sul piano nazionale e sul piano internazionale. A tale fine gli scopi della FNP sono:

- a) Perseguire la realizzazione di un articolato sistema di sicurezza sociale che tuteli i cittadini in condizione di reale bisogno di fronte ai rischi della malattia, della vecchiaia, della invalidità e che permetta ai

pensionati il mantenimento stabile dei livelli di benessere conseguiti con la loro partecipazione all'attività produttiva. A tal uopo viene rivendicata una legislazione che assicuri a tutte le categorie di pensionati in maniera perequativa, automatica e permanente, un trattamento economico analogo a quello praticato ai pari livello in attività di servizio che deve prevedere anche criteri di uguaglianza ed equità, nonché la possibilità di regimi complementari pubblici e privati a carattere collettivo.

- b) Promuovere la partecipazione della categoria a tutti gli organismi in cui vengono decisi e gestiti gli interessi degli attuali e futuri pensionati e delle persone anziane.
- c) Perseguire una adeguata legislazione sociale e partecipazione alla definizione, al controllo e alla gestione delle iniziative sociali e culturali che, ai diversi livelli decisionali, vengono destinate agli anziani e ai pensionati;
- d) tutelare gli interessi degli iscritti, purché rientrino nelle finalità dell'organizzazione, anche fornendo loro un'adeguata assistenza legale;
- e) rafforzare solidali rapporti con le organizzazioni dei lavoratori in attività di servizio, aderenti alla CISL, per una più concreta collaborazione nella necessaria azione comune da svolgere a favore della classe lavoratrice, in particolare nel settore della sicurezza sociale procedendo, attraverso la continuità associativa alla valorizzazione delle risorse umane provenienti da esperienze sindacali della CISL partendo dalle strutture di base.

A tal fine, per meglio tutelare gli interessi la Fnp designa a livello territoriale, regionale e nazionale, in ogni Comitato Direttivo o Consiglio Generale di categoria, un proprio rappresentante proveniente dalla stessa, con voto consultivo;

- f) promuovere iniziative di cooperazione e di autogestione nell'ambito della produzione e della gestione di servizi, con lo scopo di migliorare le condizioni di vita delle persone anziane, particolarmente di quelle sole e non autosufficienti.

In tale ottica la Fnp promuove la costituzione dell'Anteas (Associazione Nazionale Terza Età Attiva per la solidarietà) che opera ai vari livelli al fine di sviluppare attività ed iniziative di volontariato;

- g) operare in ambito locale attraverso la Lega in modo da migliorare la qualità della vita e dell'ambiente.

Sul piano internazionale la Fnp intende:

- a) favorire l'azione comune con i sindacati dei pensionati o con le associazioni degli anziani democratiche ed autonome di altri Paesi, per dar vita ad un movimento mondiale degli anziani che li renda protagonisti dei loro destini;
- b) promuovere la solidarietà internazionale soprattutto a favore dei Paesi in via di sviluppo;
- c) organizzare i pensionati italiani all'estero mediante delega o adesione.

Secondo questi indirizzi la Fnp fa parte della Federazione Europea dei Pensionati ed Anziani (Ferpa), che è una delle componenti della Ces (Confederazione Europea dei Sindacati).

La Fnp si impegna, inoltre, ad allargare i rapporti con i sindacati democratici dei pensionati e degli anziani di tutto il mondo al fine di conservare la pace nel progresso.

La Fnp intende perseguire questi obiettivi con il libero esercizio dell'attività sindacale, nell'ambito del sistema democratico, nella assoluta autonomia di fronte allo Stato, ai Governi, ai Partiti, anche avvalendosi in piena indipendenza di tutte le forze intellettuali e morali capaci di concorrere alla realizzazione dei suoi fini.

Articolo 3

La Fnp provvede a:

- fissare gli indirizzi fondamentali di politica sindacale, economica, sociale ed organizzativa;
- rappresentare l'Organizzazione di fronte agli organismi centrali del pubblico potere;
- coordinare ed omogeneizzare gli interessi e le aspettative dei pensionati, fissando gli indirizzi di politica rivendicativa, sviluppando il ruolo concertativo della categoria;
- programmare e gestire l'attività di formazione come insostituibile strumento di politica dei quadri;
- promuovere e perseguire una politica di pari opportunità tra uomini e donne al fine di garantire una piena partecipazione alla vita democratica dell'organizzazione con particolare attenzione alla parte sotto rappresentata.

Tale obiettivo dovrà concretizzarsi attraverso una equilibrata presenza organizzativa di entrambi i sessi a tutti i livelli e in tutti i settori.

- Designare gli incarichi di rappresentanza sindacale;

- Assistere nel quadro degli indirizzi stabiliti negli organi, le strutture regionali, territoriali e, d'intesa con queste, le Leghe nell'azione sindacale, predisponendo allo scopo tutti i necessari servizi tra i quali, in particolare, la formazione, l'informazione e l'attività di ricerca anche attraverso iniziative decentrate a livello regionale.

Capitolo II: Diritti e doveri degli iscritti

Articolo 4

L'iscrizione alla Fnp-Cisl deve costituire espressione di una scelta libera ed individuale di ciascun pensionando o pensionato che di essa condivide principi e finalità.

Gli iscritti alla Fnp-Cisl hanno diritto a partecipare alla elaborazione delle linee di politica sindacale, ad eleggere i propri rappresentanti nelle strutture di base ed i propri delegati alle varie istanze congressuali.

Essi hanno, inoltre, il diritto a ricevere tempestivamente la tessera d'iscrizione al sindacato, ad essere tutelati nei propri diritti e ad usufruire, in modo privilegiato rispetto ai non iscritti, dei servizi dell'organizzazione.

Gli iscritti hanno diritto ad essere adeguatamente informati e coinvolti nelle decisioni che li riguardano e possono esercitare il diritto di critica nei confronti dei dirigenti sindacali, nei limiti previsti dal presente Statuto ed in termini democraticamente e civilmente corretti.

Ogni iscritto ha il dovere di essere coerente con i valori richiamati nel presente Statuto, di operare nell'attività sindacale in coerenza con le decisioni assunte dagli organi statutari e di partecipare all'attività sindacale.

Ogni iscritto ha l'obbligo di pagare i contributi d'iscrizione al sindacato con le modalità e nell'ammontare definiti dalla Fnp-Cisl.

È prevista l'intrasmissibilità della quota o contributo associativo ad eccezione dei trasferimenti a causa di morte e la non rivalutabilità della stessa.

PARTE II:
NORME E PRINCIPI GENERALI
SULLA FORMAZIONE DEGLI ORGANI DIRIGENTI

Capitolo III: Il Consiglio Generale

Articolo 5

Il Consiglio Generale è formato da componenti eletti dal Congresso, da componenti designati e da componenti di diritto.

Il Regolamento di Attuazione dello Statuto definisce il numero complessivo dei componenti, il numero dei componenti da eleggere in sede congressuale, il numero e le modalità di definizione dei componenti di diritto e designati.

La componente elettiva così determinata dovrà essere almeno pari al 50% del numero complessivo dei componenti del Consiglio Generale.

Gli eventuali componenti aggiuntivi derivanti dalle cooptazioni previste all'articolo 18 dello Statuto non vengono considerati per il conteggio del 50% di cui al precedente comma.

Nei Comitati Direttivi ai quattro livelli dovrà essere garantita una presenza che, per ciascuno dei due sessi, non potrà essere inferiore al 20%.

Del Consiglio Generale, a tutti i livelli, fa parte di diritto un rappresentante delle categorie più deboli (pensionati sociali e/o invalidi civili) proveniente dalle stesse e che viene nominato dai Consigli Generali competenti su proposta della Segreteria.

Articolo 6

Il Consiglio Generale prima di procedere alle votazioni per l'elezione della Segreteria delibera, sulla base di esigenze di funzionalità, sulla struttura della stessa con riferimento alla presenza o meno del Segretario Generale Aggiunto ed al numero dei componenti la Segreteria.

Capitolo IV: Il Collegio dei Sindaci

Articolo 7

Il Collegio dei Sindaci provvede al controllo amministrativo ed adempie alle sue funzioni a norma degli articoli del presente Statuto e relativo Regolamento.

L'attività del Collegio dei Sindaci deve essere improntata ai principi di autonomia e indipendenza. A tal fine il regolamento di attuazione dello statuto stabilisce le incompatibilità.

I componenti del Collegio dei Sindaci partecipano alle sedute del Consiglio Generale con voto consultivo.

A mezzo del suo presidente riferisce periodicamente sull'andamento amministrativo sia al Comitato Esecutivo sia al Consiglio Generale e risponde della sua azione dinanzi al Congresso.

Il Collegio dei Sindaci è composto da cinque componenti di cui tre effettivi e due supplenti che possono essere individuati tra gli iscritti e non all'organizzazione purchè in possesso di requisiti e/o titoli di specifica esperienza professionale.

Essi sono eletti dal Congresso e non sono revocabili nel corso del mandato congressuale.

Nelle votazioni si esprimono tre preferenze.

Risultano eletti membri effettivi del Collegio dei sindaci i tre candidati che hanno riportato in sede congressuale il maggior numero di voti.

I due candidati che seguono immediatamente nella graduatoria dei suffragi fanno parte del Collegio quali componenti supplenti. Qualora venga a mancare, per dimissioni o altra causa, uno dei componenti effettivi subentra il candidato che ha riportato il maggior numero di voti e il posto di componente supplente sarà conferito al candidato non eletto che ha riportato il maggior numero di suffragi.

Allorquando non sussistano candidati non eletti, il Consiglio Generale provvede alla integrazione del Collegio e, nel caso di più candidature, risulterà eletto chi ha riportato più voti. Il Consiglio Generale, nella prima riunione dopo il Congresso, nomina il Presidente del Collegio scegliendo tra i componenti effettivi e tenuto conto dei requisiti e/o dei titoli di specifica competenza professionale.

Allorquando la vacanza riguarda il Presidente del Collegio dei Sindaci, il Consiglio Generale ha facoltà di nominarne uno ex novo, scegliendo tra i soggetti iscritti o non iscritti alla organizzazione che abbiano requisiti e/o titoli di specifica competenza professionale.

I Sindaci non possono far parte di organi deliberanti delle strutture controllate. È inoltre incompatibile la carica di Sindaco di un organismo con quella di Sindaco di un altro organismo a livello territoriale, tuttavia, l'attività dei collegi dei sindaci è coordinata dal Presidente del Collegio dei sindaci regionale.

Capitolo V: Il Collegio dei Probiviri

Articolo 8

Il Collegio dei Probiviri della Federazione è l'organo di garanzia statutaria e di giurisdizione interna.

L'attività del Collegio dei Probiviri deve essere improntata ai principi di autonomia e indipendenza. A tal fine il regolamento di attuazione dello statuto stabilisce le incompatibilità.

Esso ha il compito di decidere, previe adeguate istruttorie per l'accertamento dei fatti e relative contestazioni, sui ricorsi contro presunte violazioni dello Statuto e del Regolamento e sulle vertenze elettorali, oltreché di dirimere le controversie, i conflitti tra i soci, tra i soci e gli organismi ai vari livelli, nei limiti stabiliti dal presente Statuto e dal Regolamento di Attuazione.

Il Collegio dei Probiviri della Federazione è inoltre competente a pronunciare, entro il termine perentorio di 15 giorni dalla data della decisione del Comitato Esecutivo, la ratifica di legittimità dei provvedimenti relativi alle gestioni commissariali.

Articolo 9

Il Collegio dei Probiviri è composto da cinque componenti eletti dal Congresso, i quali non sono revocabili nell'arco del mandato congressuale.

Nelle votazioni si esprimono tre preferenze.

Risultano eletti componenti del Collegio dei Probiviri, i candidati che hanno ottenuto il maggior numero di voti.

Qualora si determini una vacanza, per dimissioni o altra causa, subentrano, fino a concorrenza, i candidati non eletti che hanno riportato il maggior numero di voti.

Allorquando non sussistano candidati non eletti il Consiglio Generale provvede alla integrazione del Collegio e, nel caso di più candidature, risulteranno eletti coloro che hanno riportato più voti.

Il Consiglio Generale nella prima riunione dopo il Congresso nomina il Presidente del Collegio scegliendo tra i componenti e tenuto conto dei requisiti e/o dei titoli di specifica competenza professionale.

Il Consiglio Generale approva apposito regolamento di funzionamento a cui dovrà uniformarsi il collegio.

Se la vacanza riguarda il Presidente del Collegio, il Consiglio Generale ha l'obbligo di eleggerlo ex novo, anche al di fuori dei componenti in carica, tra soggetti, iscritti o non iscritti alla organizzazione in possesso di particolari titoli e/o requisiti professionali, entro 30 giorni dal verificarsi della vacanza stessa. Durante la vacanza del Presidente, il Collegio sospende la propria attività. Non sono consentite funzioni vicarie e i termini di scadenza dei procedimenti in corso sono sospesi fino ad insediamento del nuovo Presidente.

I Probiviri non possono far parte di organi deliberanti. È incompatibile anche la carica di Proboviro di un organismo con quella di Proboviro di un altro.

Articolo 10

Il Collegio emette:

- a) ordinanze allo scopo di regolare l'attività istruttoria e raccogliere prove;
 - b) lodi decisori nel merito delle controversie.
- I lodi del Collegio debbono essere motivati.

Il Presidente ha l'obbligo di notificarli alle parti e hanno immediato valore esecutivo per le strutture e i soci cui si riferiscono.

Il Collegio su motivato ricorso avverso provvedimenti formali, qualora ravveda sulle questioni da decidere esigenze di urgenza e contemporaneamente il pericolo che, nelle more del normale procedimento statutario si determinino danni irreparabili, può assumere con ordinanza i provvedimenti cautelari del caso, nel termine di 15 giorni dal ricevimento del ricorso.

Tali ordinanze non pregiudicano il merito e possono essere revocate dallo stesso Collegio che le ha emesse, previa adeguata motivazione.

Possono essere, tuttavia, reclamate davanti al Collegio confederale che decide in via definitiva nel termine di 15 giorni dal ricevimento del ricorso.

Nel caso di emissione delle ordinanze di cui al 1° comma, il motivato lodo del Collegio sul ricorso dovrà essere emesso entro 30 giorni dalla decorrenza dell'ordinanza.

Articolo 11

Il Collegio dei Probiviri è competente ad irrogare sanzioni di natura disciplinare a tutti i soci.

Nella decisione dei lodi il Collegio dei Probiviri si attiene al rispetto del principio generale della proporzionalità e gradualità della sanzione. L'eventuale annullamento definitivo del lodo di primo grado comporta la caducazione di tutti gli effetti conseguenti alla pronuncia annullata.

Le sanzioni che possono essere comminate sono:

- il richiamo scritto;
- la deplorazione con diffida;

- la destituzione dalle eventuali cariche;
- la sospensione da 3 a 12 mesi, con destituzione da eventuali cariche;
- l’espulsione.

In presenza di fatti nuovi e rilevanti debitamente provati, il Collegio dei Probiviri può riaprire il procedimento disciplinare per un’eventuale riforma del lodo emesso.

I soci sospesi sono automaticamente riammessi nell’Organizzazione al termine del periodo di sospensione.

Il ripristino nelle cariche elettive potrà avvenire solo a seguito di una nuova elezione e non per cooptazione.

I soci espulsi dall’Organizzazione potranno essere riammessi non prima di 5 anni dal provvedimento.

Articolo 12

Per misura cautelativa il socio sottoposto a procedimento penale può essere, in relazione alla natura e/o alla particolare gravità del reato, sospeso a tempo indeterminato.

Competenti a decidere la sospensione cautelativa, da effettuarsi con procedura d’urgenza, sono le Segreterie Nazionale, Regionali e Territoriali, per i rispettivi livelli di competenza, sentita la Fnp Territoriale dove è avvenuta l’iscrizione.

La sospensione cautelativa è immediatamente esecutiva e deve essere ratificata dal Collegio dei Probiviri entro 30 giorni, pena la nullità.

La revoca della sospensione cautelativa è disposta immediatamente dalla Segreteria che l’ha stabilita al cessare delle cause che l’hanno determinata. Qualora si rendessero necessari provvedimenti ulteriori si deve seguire la

normale procedura prevista dagli articoli 8-10-11 e dal Regolamento di attuazione.

Articolo 13

Quando le Segreterie ai vari livelli vengono a conoscenza di violazioni statutarie hanno l'obbligo di intervenire per far cessare tali violazioni e, qualora tale intervento fosse inefficace, hanno l'obbligo di denunciare tali comportamenti al Collegio dei Probiviri.

L'omissione di intervento e di denuncia può essere a sua volta oggetto di ricorso al Collegio dei Probiviri.

Capitolo VI: Rotazioni e limiti di età

Articolo 14

Al fine di favorire la rotazione nelle responsabilità dirigenziali come importante fattore di democrazia sindacale, il periodo corrispondente a due mandati congressuali (8 anni) costituisce per i Segretari Generali e Aggiunti nonché per i componenti le Segreterie Nazionale, Regionali e Territoriali il periodo massimo entro cui è possibile ricoprire tali cariche.

È prevista tuttavia, indipendentemente dall'incarico ricoperto in segreteria, la possibilità di una proroga della carica per un periodo massimo di altri 4 anni. Tale proroga avviene a seguito di delibera presa a maggioranza qualificata dei 2/3 del Consiglio Generale della struttura interessata, sulla scorta di comprovata motivazione condivisa anche dai livelli superiori e previa oggettiva constatazione della assenza di altre valide candidature.

In caso di approvazione della proroga, il periodo massimo e invalicabile per ricoprire incarichi di segreteria nella stessa struttura resta fissato in 12 anni.

Per il calcolo dei mandati le norme di cui ai precedenti commi vanno applicate anche in presenza di interruzione dei mandati stessi e/o di strutture interessate da processi di riaggregazione nei casi in cui questi ultimi avvengano nei confini della stessa provincia.

Al fine di creare e garantire le migliori condizioni per l'operatività delle Segreterie a livello nazionale, regionale e territoriale, il compimento del 74° anno di età costituisce causa di cessazione, con immediata decadenza, dall'incarico di segreteria.

Per le segreterie di lega il limite massimo dei mandati è fissato a 3 (12 anni).

Il compimento del 76° anno di età costituisce causa di cessazione, con immediata decadenza, dall'incarico di segreteria di Lega.

I dirigenti che ricoprono incarichi di Segreteria in difformità alle norme contenute nel presente articolo decadono automaticamente.

Capitolo VII: Incompatibilità

Articolo 15

Per affermare l'assoluta autonomia della Fnp-Cisl nei confronti dei partiti, dei movimenti e delle formazioni politiche, delle associazioni che svolgono attività interferenti e che si pongano in conflitto con quelle istituzionali proprie della Fnp, delle assemblee elettive e dei poteri ese-

cutivi a tutti i livelli, sono stabilite con le cariche direttive, esecutive, di sindaco e di proboviro, a qualsiasi livello, le seguenti incompatibilità:

- a) incarichi di Governo, Giunta Regionale, Provinciale, in associazioni di Comuni e Consorzi intercomunali, comunali, circoscrizionali, di quartiere e simili comunque denominati;
- b) candidature alle assemblee legislative nazionali, regionali, provinciali, di associazioni di comuni e consorzi intercomunali, comunali.

Per i livelli sub comunali i vincoli di incompatibilità con le cariche sindacali sono definiti nel Regolamento di attuazione;

- c) incarichi esecutivi e direttivi nazionali, regionali, provinciali, in associazioni di Comuni e consorzi intercomunali, comunali, circoscrizionali, sezionali e simili comunque denominati; in partiti, movimenti e formazioni politiche ed in associazioni che svolgono attività interferenti con quella sindacale.

I Comitati Esecutivi sono inoltre competenti a concedere ai dirigenti sindacali autorizzazione ad assumere o a conservare incarichi non derivanti da designazione sindacale.

Articolo 16

Le cariche di membro di Segreteria della Fnp a livello nazionale, regionale e territoriale sono incompatibili con l'esercizio della libera professione, di attività lavorativa dipendente o autonoma.

Capitolo VIII: Eleggibilità e cooptazioni

Articolo 17

I soci con i requisiti previsti dal presente Statuto e dal Regolamento di Attuazione possono accedere agli organi direttivi della Federazione, alla sola condizione di essere titolari di pensione e di avere una anzianità di iscrizione di almeno due anni alla Cisl.

I due anni in questione debbono essere considerati quelli immediatamente precedenti l'anno della candidatura.

La elezione a componenti degli organi direttivi o esecutivi di qualsiasi struttura Fnp non stabilisce rapporto di lavoro dipendente con le strutture medesime. L'attività e l'impegno che svolgono i componenti dei suddetti organi ha carattere volontario per scelta autonoma e personale per rendere concreto il valore della solidarietà.

Articolo 18

Il Consiglio Generale ai vari livelli ha la facoltà di cooptare al suo interno, con deliberazione adottata a maggioranza dei 2/3 dei votanti, nuovi membri nel limite massimo del 10% dei suoi componenti.

Ai vincoli riguardanti la cooptazione previsti nel precedente comma si può derogare, nel limite massimo di un ulteriore 5%, nel caso in cui si verifichi una vacanza tra i componenti eletti dal Consiglio Generale e non vi sia la possibilità di sostituirli con coloro i quali in sede di Congresso hanno riportato il maggior numero di voti dopo l'ultimo eletto.

Nel caso in cui le decadenze dagli organismi espressi dal Congresso ne determinassero la riduzione dei com-

ponenti in misura superiore ad un terzo del totale, la percentuale del 10% può essere estesa fino al 20%.

A livello territoriale, regionale e nazionale la Fnp designa, in ogni corrispondente Consiglio Direttivo o Consiglio Generale di categoria, un proprio rappresentante proveniente dalla stessa, con voto consultivo.

PARTE III

GLI ORGANI DELLA FEDERAZIONE

Capitolo IX: Definizione degli Organismi

Articolo 19

Gli organi della Fnp sono:

- a) **il Congresso Nazionale;**
- b) **il Consiglio Generale;**
- c) **il Comitato Esecutivo;**
- d) **la Segreteria Nazionale;**
- e) **il Collegio dei Sindaci;**
- f) **il Collegio dei Probiviri.**

Capitolo X: Il Congresso Nazionale

Articolo 20

Il Congresso Nazionale è l'organo massimo deliberante della Fnp; esso si riunisce in via ordinaria ogni quattro anni, in corrispondenza con il Congresso Confederale, fatte salve eventuali convocazioni straordinarie. La convocazione straordinaria del Congresso Nazionale può essere richiesta:

- a) dal Consiglio Generale a maggioranza dei due terzi dei suoi componenti;
- b) da un terzo dei soci della Fnp, i quali firmano la richiesta a mezzo delle Federazioni Regionali che assumono la responsabilità dell'autenticità delle firme.

Le richieste di convocazione straordinaria del Congresso Nazionale devono essere motivate.

Ogni quattro anni, a metà del mandato congressuale, allo scopo di verificare e stimolare l'attività politico-organizzativa a livello locale, è previsto lo svolgimento della Assemblée Nazionale Programmatica ed Organizzativa.

Articolo 21

Il Congresso Nazionale è composto dai delegati eletti nei Congressi delle rispettive Fnp Regionali che sono in regola col tesseramento confederale.

Partecipano inoltre, col diritto di parola, se non delegati, i membri del Consiglio Generale uscente e subentrante. Il Regolamento di attuazione detta le disposizioni relative alla rappresentanza femminile nelle liste dei delegati.

Articolo 22

L'ordine del giorno del Congresso Nazionale è fissato dal Consiglio Generale su proposta della Segreteria Nazionale e deve essere portato a conoscenza delle Fnp Regionali e delle Fnp Territoriali almeno un mese prima della data di convocazione del Congresso.

Articolo 23

Il Congresso Nazionale fissa l'indirizzo generale della Federazione ed in particolare si pronuncia sulla relazione programmatica della Segreteria.

Elegge a scrutinio segreto i componenti elettivi del Consiglio Generale, i delegati al Congresso Confederale della Cisl, il Collegio dei Sindaci ed il Collegio dei Probiviri.

Le decisioni del Congresso sono prese a maggioranza semplice (cioè con il voto favorevole del 50% più uno

dei votanti) ad eccezione di quelle per le quali si prevede una maggioranza qualificata.

Capitolo XI: Il Consiglio Generale

Articolo 24

Il Consiglio Generale è l'organo deliberante della Federazione Nazionale Pensionati, tra un Congresso e l'altro. Esso si riunisce almeno tre volte l'anno ed ha il compito di definire gli indirizzi di massima dell'attività sindacale e organizzativa della Fnp sulla base delle deliberazioni del Congresso Nazionale.

Spetta al Consiglio Generale in particolare:

- eleggere nel suo seno prima la Segreteria Nazionale e poi il Comitato Esecutivo;
- convocare il Congresso Nazionale in sessione ordinaria allo scadere del quadriennio ed, eventualmente, in sede straordinaria;
- esaminare ed eventualmente approvare le proposte contenute nella relazione che la Segreteria Nazionale sottoporrà al Congresso, nonché le linee di politica delle risorse della Federazione;
- emanare il Regolamento di attuazione dello Statuto;
- designare i propri rappresentanti in seno al Consiglio Generale Confederale nella misura prevista dalle norme del regolamento di attuazione dello Statuto della CISL ed integrare eventualmente i propri rappresentanti in seno allo stesso qualora in sede di Congresso Confederale gli eletti indicati dalla Fnp non raggiungano il quorum previsto.

Il Consiglio Generale nomina su proposta della Segreteria Nazionale, sentito il Coordinamento Donne, la responsabile del coordinamento stesso che entra a far parte di diritto del Consiglio Generale ove non ne sia già componente.

Le decisioni del Consiglio Generale, salvo quelle previste nel presente Statuto a maggioranza qualificata, sono prese a maggioranza semplice.

Articolo 25

Il Consiglio Generale è normalmente convocato dal Comitato Esecutivo su proposta della Segreteria e straordinariamente a richiesta di 1/3 dei suoi componenti o su deliberazione presa a maggioranza semplice dal Comitato Esecutivo.

In via eccezionale ed in casi di particolare urgenza il Consiglio Generale può essere convocato dalla Segreteria Nazionale.

Capitolo XII: Il Comitato Esecutivo

Articolo 26

Il Comitato Esecutivo è l'organo competente per l'attuazione degli indirizzi definiti dal Consiglio Generale e dalle Commissioni in cui il Consiglio Generale stesso si articola, secondo quanto previsto dal Regolamento di attuazione dello Statuto. La composizione del Comitato Esecutivo è stabilita dal Regolamento di attuazione.

Esso si riunisce almeno ogni 2 mesi ed è convocato dalla Segreteria Nazionale o su richiesta di almeno 1/3 dei propri componenti. È presieduto dal Segretario Generale.

Il Comitato Esecutivo decide sui conflitti tra le strutture della Federazione, regionali e territoriali.

Discute e approva i bilanci annuali, preventivo e consuntivo, della Federazione.

Convoca, con deliberazione a maggioranza semplice, il Consiglio Generale fissandone l'ordine del giorno.

Le decisioni del Comitato Esecutivo, salvo quelle previste nel presente Statuto a maggioranza qualificata, sono prese a maggioranza semplice.

Il Comitato Esecutivo è competente, inoltre, a decidere le modalità di redistribuzione delle risorse tra i livelli nazionale, regionale, territoriale secondo quanto definito dal Regolamento di attuazione dello Statuto FNP.

Per il finanziamento del quarto livello congressuale cioè la lega, la competenza è assegnata ai Comitati Esecutivi regionali e territoriali secondo quanto previsto dalle norme del Regolamento di Attuazione.

In ogni Fnp Regionale verrà istituito un fondo di Solidarietà che interverrà a favore delle strutture territoriali.

La Federazione Nazionale istituirà un fondo di solidarietà destinato alle regioni che si trovino in particolari e documentate situazioni di difficoltà.

Articolo 27

Il Comitato Esecutivo per quanto attiene alle problematiche della condizione della donna si avvale del contributo di studio, elaborazione e proposta del Coordinamento femminile. Spetta al Comitato Esecutivo stabilire i criteri di composizione e le modalità operative dello stesso Coordinamento.

Analoga procedura si applica pure alle strutture periferiche.

Capitolo XIII: La Segreteria Nazionale

Articolo 28

La Segreteria Nazionale, anche sulla base di quanto previsto dall'art. 6 del presente Statuto può essere così composta:

- a) dal Segretario Generale;
- b) dal Segretario Generale Aggiunto;
- c) dai Segretari Nazionali;
eletti dal Consiglio Generale nel proprio seno in successive e separate votazioni.

Il Consiglio Generale fissa il numero dei Segretari Nazionali secondo le esigenze funzionali.

Articolo 29

La Segreteria Nazionale rappresenta la Federazione nei confronti di terzi e delle pubbliche istituzioni; prende tutte le misure atte ad assicurare il normale funzionamento della Federazione stessa, gestendo politicamente le decisioni degli organi deliberanti.

Essa risponde collegialmente di fronte agli organi deliberanti della gestione del patrimonio finanziario della Federazione.

Costituisce un settore specifico di attività, da attribuire alla responsabilità di un Segretario Nazionale, quello relativo all'Amministrazione del patrimonio della Federazione e di ogni altra attività economico-finanziaria comunque promossa o gestita nell'interesse della Federazione stessa.

La Segreteria Nazionale predisporre per il Congresso la relazione programmatica della Federazione e le linee

di politica delle risorse da sottoporre al Consiglio Generale, secondo quanto previsto dall'articolo 24.

Essa interviene in prima istanza a comporre ogni conflitto insorgente all'interno della Federazione.

Il Segretario Generale ha la rappresentanza legale della Federazione; il Segretario Generale Aggiunto lo sostituisce a tutti gli effetti.

I Segretari Nazionali hanno la responsabilità dei diversi settori di attività.

PARTE IV

LE ARTICOLAZIONI FEDERALI PERIFERICHE

Capitolo XIV: Le strutture regionali e territoriali

Articolo 30

La Fnp si articola in Fnp Regionali, in Fnp Territoriali e Leghe Fnp. Tutte le strutture sopra citate costituiscono i livelli congressuali della Federazione.

Le Fnp Territoriali si articolano nelle strutture di Lega per competenza intercomunale, comunale, di circoscrizione, quartiere o frazione. La rete delle strutture di base assicura sul territorio una Lega di riferimento a tutti gli iscritti alla Fnp per l'esercizio dei diritti e dei doveri associativi.

Le Leghe operano in sintonia con la Fnp Territoriale per il coordinamento delle attività sindacali di competenza e lo sviluppo dell'azione concertativa a livello locale.

Le strutture territoriali possono articolarsi anche in strutture zonali quando ciò sia richiesto da esigenze di funzionalità.

Le sezioni zonali non costituiscono istanza congressuale.

Le norme riguardanti le modalità organizzative ed elettorali degli organismi delle sezioni zonali sono definite dai regolamenti regionali e territoriali.

Le Fnp Regionali per il territorio di propria pertinenza sono titolari delle decisioni di politica sindacale, nell'ambito degli indirizzi fissati dalla Federazione, sulle materie di competenza primaria della Regione.

Articolo 31

Le Fnp Regionali, le Fnp Territoriali e le Leghe fanno parte rispettivamente delle Unioni Sindacali Regionali e delle strutture Cisl di riferimento.

Articolo 32

Le Fnp Regionali e le Fnp Territoriali sono dirette dai rispettivi Consigli Direttivi, composti da un numero di membri in rapporto alle esigenze locali, garantendo comunque che il numero degli eletti non può essere inferiore alle presenze di diritto dei Consigli stessi secondo le norme del Regolamento di Attuazione.

Articolo 33

In ogni Regione e Provincia a Statuto autonomo è costituita la Fnp Regionale.

Sono organi della Fnp Regionale:

- a) il Congresso Regionale;
- b) il Consiglio Direttivo Regionale;
- c) il Comitato Esecutivo Regionale;
- d) la Segreteria Regionale;
- e) il Collegio dei Sindaci.

Le competenze e le modalità di funzionamento degli organi di cui al comma 2 sono stabilite dal Regolamento di Attuazione dello Statuto.

Articolo 34

Nell'ambito di ogni regione sono costituite, su delibera del Consiglio Direttivo della Fnp Regionale, le Fnp Territoriali.

Sono organi delle Fnp Territoriali:

- a) il Congresso Territoriale;
- b) il Consiglio Direttivo Territoriale;
- c) il Comitato Esecutivo Territoriale;
- d) la Segreteria Territoriale;
- e) il Collegio dei Sindaci.

Le competenze e le modalità di funzionamento degli organi di cui al comma 2, sono stabilite dal Regolamento di Attuazione dello Statuto.

Articolo 35

Nell'ambito di ogni Fnp Territoriale, su delibera del Consiglio Direttivo Territoriale, sono costituite le Leghe Fnp.

Sono organi delle Leghe:

- a) il Congresso di Lega;
- b) il Consiglio di Lega;
- c) la Segreteria di Lega.

Le competenze e le modalità di funzionamento degli organi di cui al comma 2 sono stabilite dal Regolamento di Attuazione dello Statuto.

PARTE V

GESTIONI STRAORDINARIE, FINANZE E PATRIMONIO

Capitolo XV: Il commissariamento delle strutture

Articolo 36

Nel caso di gravi violazioni dello Statuto anche su scelte fondamentali di politica economica e contrattuale, di violazione delle norme contributive e confederali da parte delle strutture della Federazione, sia nel caso di grande inefficienza delle strutture stesse, il Comitato Esecutivo della Federazione, a maggioranza dei 2/3 dei votanti, può, con provvedimento motivato e su adeguata istruttoria e contestazione, disporre lo scioglimento di tutti gli organi e la nomina di un commissario.

Negli stessi casi di cui al 1° comma il Comitato Esecutivo può con la stessa procedura disporre la sospensione delle rappresentanze di strutture ai vari livelli dal diritto di partecipazione agli organismi territoriali di cui facciano parte. La durata massima di sospensione è di 4 mesi.

I provvedimenti sono immediatamente esecutivi e vanno trasmessi entro 3 giorni dall'adozione al Collegio dei Probiviri, il quale deve provvedere, entro il termine perentorio di 15 giorni dalla data di decisione del Comitato Esecutivo, alla ratifica di legittimità.

La mancata pronuncia entro il termine equivale a ratifica.

Articolo 37

Negli stessi casi e con le medesime procedure di cui all'articolo precedente può essere nominato un commissario "ad acta" per lo svolgimento di funzioni specifiche, munito di poteri necessari senza ricorrere allo scioglimento degli organi.

Il commissariamento "ad acta" può essere deciso, sempre con il rispetto delle relative norme, dalle Fnp Regionali nei confronti di una Fnp Territoriale, previa acquisizione dell'obbligatorio parere favorevole della Segreteria Nazionale.

Articolo 38

Rispetto ai provvedimenti di cui ai precedenti articoli 36 e 37 le Fnp Regionali sono, comunque, competenti in prima istanza per quanto attiene allo svolgimento dei lavori d'istruzione, di contestazione e di definizione delle motivazioni, relative alle gestioni commissariali da prevedere a livello territoriale.

Il Comitato Esecutivo Regionale è competente a disporre il commissariamento per le Leghe della propria regione tenuto conto della fase istruttoria realizzata dalla Fnp Territoriale competente.

Contro le deliberazioni del Collegio dei Probiviri della Fnp è ammesso ricorso al Collegio Confederale dei Probiviri entro 15 giorni dalla comunicazione della decisione del Collegio dei Probiviri della Fnp.

Capitolo XVI: La reggenza

Articolo 39

Allorché un organismo regionale o territoriale risulti carente di uno o più dirigenti e gli organismi stessi ritengano di non essere in grado, temporaneamente, di dar luogo alla loro sostituzione secondo le procedure statutarie, gli stessi possono chiedere alla Segreteria Nazionale che venga loro inviato un reggente che può essere estraneo all'organismo di cui trattasi.

La reggenza cessa al Congresso ordinario e può cessare precedentemente allorché l'organismo sia nelle condizioni di eleggere la dirigenza secondo le procedure statutarie e comunque di intesa con la Federazione Nazionale.

Capitolo XVII: Contribuzione e Tesseramento

Articolo 40

L'adesione alla Fnp si realizza a mezzo di un quota contributiva annua, in misura percentuale della pensione, che comprende anche il costo della tessera. Sulla base di tale quota che viene fissata dai competenti organi della Federazione sarà rilasciata la tessera che è obbligatoria per tutti gli aderenti. La ripartizione delle risorse, derivanti dal comma precedente nonché la percentualizzazione del costo tessera sono definite dal Regolamento di Attuazione dello Statuto.

Agli aderenti attraverso patti associativi sarà rilasciata la tessera preassociativa.

Articolo 41

La tessera viene emessa dalla Confederazione e non è consentito ad alcuna organizzazione aderente o dipendente stampare esemplari simili o sostitutivi, anche se provvisori. La tessera costituisce l'unico documento dell'adesione del pensionato all'organizzazione sindacale.

Il periodo di validità della tessera è fissato dal Comitato Esecutivo confederale. La tessera deve essere completa, all'atto del rilascio all'aderente, con l'emblema di categoria.

Capitolo XVIII: Patrimonio

Articolo 42

Il patrimonio della Federazione Nazionale Pensionati è costituito dai contributi degli associati e da tutti i beni mobili ed immobili ad essa pervenuti per qualsiasi titolo o causa, ovunque siano dislocati, al centro o alla periferia, nella sede della Federazione o presso le strutture periferiche, dei quali deve essere tenuto aggiornato l'inventario. Per tutte le strutture vi è l'obbligo statutario di redigere e di approvare annualmente un rendiconto economico e finanziario. Vi è inoltre il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, nonché fondi riserve o capitale durante la vita dell'associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.

I singoli associati o gruppi di associati o le strutture aderenti non possono chiedere la divisione del fondo comune o del patrimonio, né pretendere, in caso di recesso, quota alcuna per qualsiasi titolo anche sotto forma di restituzione di contributi in precedenza versati.

Articolo 43

La Federazione risponde di fronte ai terzi ed alla autorità giudiziaria unicamente delle obbligazioni assunte dal Segretario Generale congiuntamente, per gli aspetti economici e finanziari, al Segretario Nazionale che presiede al settore relativo all'Amministrazione.

Articolo 44

Le strutture periferiche della Federazione o le persone che la rappresentano sono responsabili per le obbligazioni da esse assunte verso chiunque e non potranno per qualsiasi titolo o causa chiedere di essere sollevati nella responsabilità dalla Federazione Nazionale.

Articolo 45

I controlli di natura funzionale e finanziario-amministrativa nei confronti delle strutture periferiche costituiscono, senza assunzione di corresponsabilità, la normale attività di assistenza propria della Federazione Nazionale, la quale assicura in tal modo anche unità di indirizzo e la necessaria garanzia circa il conseguimento dei fini istituzionali.

La Federazione Nazionale è tenuta all'esercizio di tali verifiche così come le Fnp Regionali e Territoriali nei confronti delle proprie articolazioni periferiche.

PARTE VI

SCIOGLIMENTO DELLA FEDERAZIONE, MODIFICHE E ADEGUAMENTI STATUTARI, POTERE REGOLAMENTARE E NORME TRANSITORIE

Capitolo XIX: Scioglimento della Federazione

Articolo 46

Lo scioglimento della Federazione Nazionale Pensionati può essere pronunciato solamente dal Congresso a maggioranza di tre quarti dei voti rappresentati; deliberato lo scioglimento, il Consiglio Generale provvederà alla nomina dei liquidatori a norma di legge ed indicherà a favore di quali enti dovrà essere devoluta l'eventuale eccedenza attiva in ogni caso vi è l'obbligo di devolvere il patrimonio, in caso di scioglimento della Federazione avvenuto per qualunque causa, ad altra associazione con finalità analoghe o ai fini di pubblica utilità e salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

Capitolo XX: Procedure per le modifiche statutarie

Articolo 47

Le modifiche al presente Statuto possono essere proposte in occasione del Congresso Nazionale:

- a) dal Congresso su richiesta scritta del 50% più uno dei delegati;
- b) dal Consiglio Generale a maggioranza di 2/3 dei componenti;

- c) dalle Fnp Regionali su deliberazione dei propri organi direttivi prese a maggioranza di 2/3 dei loro componenti.

Il Consiglio Generale, nella riunione in cui procede alla convocazione del Congresso, nomina una commissione consiliare delegata con l'incarico di esaminare e coordinare le eventuali proposte di modifica pervenute dagli organi delle Fnp Regionali.

Le proposte di modifica devono essere inviate alla commissione almeno tre mesi prima della data di effettuazione del Congresso.

La Commissione, raccolte le proposte di modifica, le porta a conoscenza di tutte le strutture dell'organizzazione entro 2 mesi prima dell'effettuazione del Congresso.

Tenuto conto delle osservazioni e dei giudizi provenienti dalle strutture, il Consiglio Generale, convocato almeno 15 giorni prima dell'effettuazione del Congresso, proporrà al Congresso le modifiche che avranno ricevuto la maggioranza dei 2/3 dei componenti; su quelle che riceveranno soltanto la maggioranza semplice, il Consiglio Generale porterà il proprio parere al Congresso.

Il Congresso si pronuncia sulle proposte di modifica a maggioranza di 2/3 dei votanti.

Non è ammessa altra procedura di modifica.

Capitolo XXI: Regolamento di Attuazione

Articolo 48

Il Regolamento di Attuazione dello Statuto deve essere deliberato in prima istanza e può successivamente

essere modificato dal Consiglio Generale esclusivamente in base alla seguente procedura.

Il Consiglio Generale deve essere regolarmente convocato con uno specifico punto all'ordine del giorno, con un preavviso di almeno 15 giorni e con allegate alla convocazione le proposte di modifica del regolamento.

Le decisioni di modifica vanno assunte con il voto favorevole dei due terzi degli aventi diritto al voto.

Capitolo XXII: Coordinamento Donne

Articolo 49

In ogni struttura di livello congressuale: lega, territorio, regione, nazionale è prevista la costituzione del Coordinamento Donne.

Capitolo XXIII: Adeguamenti statutari e norme transitorie

Articolo 50

La norma prevista dal penultimo comma dell'articolo 5 dello Statuto dovrà trovare attuazione non oltre i due anni dal Congresso.

Articolo 51

Il presente Statuto è unico per tutti i livelli della Federazione.

Per quanto non è espressamente previsto si rinvia alle norme statutarie e regolamentari che disciplinano la Confederazione Italiana Sindacati Lavoratori.

PARTE VII

Capitolo XXIV: Bandiera

Articolo 52

La bandiera della Federazione è la bandiera della Cisl con la dicitura: “Federazione Nazionale Pensionati Cisl”.

REGOLAMENTO DI ATTUAZIONE

PARTE I

NORME DI COMPORTAMENTO GENERALI RELATIVI AGLI ISCRITTI E AI DIRIGENTI

Capitolo I: Iscrizione e tesseramento

Articolo 1

La domanda d'iscrizione alla Fnp-Cisl deve essere sottoscritta dall'interessato alla Segreteria della Fnp Territoriale o della Lega competente.

A fronte di orientamenti o comportamenti dell'aspirante socio che contrastino con le finalità e le regole contenute nello Statuto, la Segretaria di Lega in raccordo con la Segreteria Territoriale può respingere l'iscrizione, dandone comunicazione all'interessato. Contro la delibera di non accettazione, l'aspirante socio, entro 15 giorni dalla relativa comunicazione, può ricorrere alla Segreteria Generale della Federazione Nazionale, che decide in via definitiva entro 20 giorni.

Articolo 2

L'iscrizione alla Fnp-Cisl va fatta nel territorio dove è ubicata la residenza abituale della pensionata o del pensionato.

Articolo 3

L'iscrizione alla Fnp-Cisl decorre, a tutti gli effetti, dalla data di sottoscrizione della delega o del versamento dei contributi per le tessere a pagamento diretto. Per le iscrizioni decorrenti fino al 31/12 di ciascun anno all'iscrit-

to va consegnata la tessera dell'anno in corso contestualmente all'avvenuta iscrizione.

All'inizio di ciascun anno, e comunque entro il 30/4, per gli iscritti in essere al 31/12, e che non siano cessati alla data della distribuzione delle tessere va consegnata la tessera per l'anno in corso.

Va obbligatoriamente consegnata, inoltre, la tessera, ai già pensionati Inps al momento in cui essi sottoscrivono la delega. Al fine di consentire, comunque, una consegna certa della tessera ai vecchi e nuovi soci è obbligatoria la realizzazione dell'anagrafe degli iscritti a livello di lega e di FNP Territoriale.

L'inadempienza a tale obbligo costituisce oggetto di denuncia al Collegio dei Probiviri Fnp.

Articolo 4

Ai sensi dell'art. 11 dello Statuto Fnp-Cisl, i soci espulsi dalla organizzazione devono, per essere riammessi, inoltrare domanda di iscrizione al Consiglio Direttivo della Lega e della Fnp Territoriale di appartenenza.

La richiesta di iscrizione è accettata quando sia votata dai 2/3 dei componenti il Direttivo medesimo e sia ratificata, anche a maggioranza semplice, dal Consiglio Direttivo della corrispondente Fnp Territoriale.

I soci espulsi dall'organizzazione, che ricoprivano incarichi dirigenziali, dovranno sottoscrivere la nuova domanda d'iscrizione all'organismo direttivo nel quale era espletata la funzione di dirigente.

Capitolo II: Le incompatibilità funzionali

Articolo 5

Le cariche di componente di Segreteria Nazionale della Fnp-Cisl o di organismo similare (Fnp Regionali, Territoriali o Lega), delle Segreterie di Unione Regionale e Territoriale della Cisl, sono incompatibili fra di loro e con qualsiasi incarico di Segreteria.

Sono incompatibili fra loro le cariche di Segretario Generale o componente la Segreteria Nazionale con quelle di Segretario Generale o componente la Segreteria Regionale, di Segretario Generale o componente la Segreteria Territoriale, di Segretario responsabile o di componente la Segreteria di Lega.

Articolo 6

Ai fini dell'applicazione del presente regolamento e, in particolare, delle norme sulla incompatibilità di cui al successivo art. 7, vengono di seguito definiti gli enti, le associazioni e le società collaterali alla Cisl.

Sono enti collaterali alla Cisl gli enti promossi dalla Cisl ed i cui organi dirigenti sono direttamente o indirettamente eletti o designati da organismi della Cisl.

Sono associazioni collaterali alla Cisl le associazioni le cui quote associative sono in maggioranza di proprietà della Cisl, delle Federazioni di categoria, delle Usr e delle Ust, e le associazioni formalmente promosse dalla Cisl nella fase costituente anche unitamente ad altre organizzazioni e/o associazioni, pur se destinate ad associare liberamente singoli aderenti nello sviluppo della normale vita associativa.

Sono equiparate agli effetti dell'applicazione del presente regolamento le associazioni costituite assieme alle altre Oo.Ss. confederali e/o in forma paritetica con le associazioni dei datori di lavoro per la gestione dei contenuti di specifici accordi sindacali che li prevedono. Sono società collaterali alla Cisl le società di capitale le cui quote di proprietà siano in maggioranza di proprietà della Cisl, delle Federazioni di categoria, delle Usr, o delle Ust finalizzate alla gestione delle proprietà immobiliari dell'organizzazione, di servizi o di altre funzioni connesse ai fini primari dell'organizzazione.

Sono società collaterali alla Cisl le cooperative costituite da iniziativa dell'organizzazione o del Cenasca, e in ogni caso aderenti al Cenasca, i cui soci siano a maggioranza dei 4/5 dirigenti dell'organizzazione costituite per i fini di cui al precedente comma.

Articolo 7

Salvo quanto diversamente disposto ai commi 3,4,5,6,7,8 sono incompatibili:

- gli incarichi di Segretario Generale, Segretario Generale Aggiunto e di componente di Segreteria con gli incarichi in organismi esecutivi, direttivi e di controllo nonché di legale rappresentante titolare o supplente di enti, associazioni o società non collaterali alla Cisl, comprese le società cooperative che svolgano attività economiche avendo alle proprie dipendenze lavoratori o soci lavoratori o collaboratori comunque denominati. Riguardo le cooperative edilizie è possibile derogare alla precitata incompatibilità nei casi in cui il dirigente sindacale rivesta la qualità di socio assegnatario in una cooperativa di abitazione.

- gli incarichi di Segretario Generale, Segretario Generale Aggiunto e di componente di Segreteria con gli incarichi di legale rappresentante titolare o supplente di enti, associazioni o società, collaterali alla Cisl.

Gli incarichi in enti di origine contrattuale, ivi compresi gli enti bilaterali, e in enti o società pubbliche dove sia previsto per legge la presenza di una rappresentanza sindacale sono compatibili con gli incarichi di Segretario Generale, Segretario Generale Aggiunto e di componente di Segreteria delle strutture di categoria.

Sono compatibili gli incarichi assunti nelle giunte delle camere di commercio e nelle Fondazioni con finalità Culturali, sociali e benefiche. Resta ferma l'incompatibilità per ogni altro tipo di Fondazione, inclusa la Fondazione di origine Bancaria.

Sono altresì compatibili gli incarichi assunti in seno a comitati consultivi e comitati di indirizzo e vigilanza di enti.

Non sono incompatibili gli incarichi assunti all'interno di associazioni di volontariato collaterali alla Cisl.

L'assunzione di incarichi in Associazioni di volontariato non collaterali alla Cisl, Forum del Terzo Settore ed altre forme associative diverse da quelle contemplate nel precedente comma, deve esser preceduta dal giudizio di non conflittualità con le finalità della Cisl espresso dal Consiglio Generale ai sensi dell'articolo 8 del presente regolamento.

Rientrano nella fattispecie di incompatibilità gli incarichi assunti in Agenzie di viaggio, Consorzi edili, cooperative, anche edilizie, confcooperative, agenzie di collocamento, agenzie di intermediazione, Cral, associazioni ed enti del dopolavoro.

Ai sensi dei commi precedenti relativi alle fattispecie di deroga alla disciplina delle incompatibilità stabilita dal presente articolo, è consentito cumulare un solo incarico oltre quello di Segretario Generale, Segretario Generale Aggiunto e componente di Segreteria di struttura orizzontale o categoriale.

Articolo 8

L'identificazione delle Associazioni che svolgono attività interferenti con quella sindacale viene attribuita al giudizio politico del Consiglio Generale della Fnp-Cisl che indicherà, a maggioranza dei 2/3 dei votanti, i casi di incompatibilità in materia.

Spetta alla Segreteria Nazionale, in presenza di specifico e motivato ricorso da inviare alla stessa, sottoporre alla decisione del Consiglio Generale Fnp-Cisl il giudizio di incompatibilità con Associazioni che svolgono attività interferenti con quella sindacale.

Articolo 9

Chi viene eletto a cariche sindacali tra loro incompatibili deve optare per una sola carica con dichiarazione scritta da farsi entro 15 giorni dall'elezione alla carica successiva, pena la decadenza da quest'ultima.

Chi viene eletto a cariche considerate incompatibili dall'articolo 15, lettere a) e c) dello Statuto con la carica sindacale, deve optare per una sola carica con dichiarazione scritta da farsi entro 15 giorni dalla elezione pena la decadenza dalla carica sindacale.

Il candidato alle assemblee e consiglio di cui alla lettera b) dell'art. 15 decade dalle cariche sindacali eventualmente ricoperte.

I dirigenti che abbiano assunto incarichi senza l'autorizzazione di cui all'ultimo comma dell'art. 15 decadono dalle cariche sindacali.

I soci dimissionari o decaduti da cariche sindacali di cui alle lettere a), b) e c) e all'ultimo comma dell'art. 15 dello Statuto possono essere eletti a cariche sindacali alla scadenza dei periodi di tempo appresso indicati:

- a) dopo un anno dalla candidatura o dalla cessazione del mandato se questo è stato esercitato ad un livello non superiore a quello comprensoriale o provinciale;
- b) dopo 2 anni dalla candidatura o dalla cessazione del mandato se questo è stato esercitato a livello regionale;
- c) dopo 3 anni dalla candidatura o dalla cessazione del mandato se questo è stato esercitato ad un livello superiore al regionale.

Articolo 10

Le decadenze nei casi contemplati nell'art. 14 dello Statuto e nell'art. 9 del presente Regolamento, operano automaticamente e le iniziative per la sostituzione dei dirigenti decaduti vanno assunte dalle Segreterie competenti per territorio che debbono renderle operative entro 7 giorni dal loro verificarsi, dandone immediata comunicazione ai livelli superiori.

La mancata attuazione di quanto previsto nel precedente comma costituisce oggetto di denuncia al Collegio dei Probiviri Fnp.

Capitolo III: La designazione dei rappresentanti FNP-CISL

Articolo 11

I Comitati Esecutivi ai vari livelli (nazionale, regionale e territoriale) sono competenti a designare la rappresentanza sindacale dell'Organizzazione in Enti, Associazioni e/o Società interne ed esterne all'Organizzazione, avuta presente la compatibilità con l'articolo 7 e l'esigenza di assicurare:

- a) la piena autonomia del Sindacato;
- b) il più alto grado di competenza e professionalità;
- c) la massima funzionalità degli organi sindacali.

Articolo 12

Coloro che sono investiti di rappresentanza sindacale relazionano periodicamente alle Segreterie competenti in ordine alla natura dell'attività svolta; ricevono dalle stesse le relative istruzioni; segnalano tempestivamente i problemi interessanti l'organizzazione sindacale. Le Segreterie relazionano al Comitato Esecutivo Competente.

Il mancato adempimento di tali impegni viene segnalato dalla Segreteria al Comitato Esecutivo, anche ai fini dell'eventuale revoca del mandato.

Articolo 13

Come previsto dall'art. 13 del Regolamento dello Statuto confederale le designazioni dei rappresentanti, di cui all'art. 11 del Regolamento dello Statuto Fnp-Cisl, sono di competenza del Comitato Esecutivo ai vari livelli, sentite le strutture interessate.

Articolo 14

Le questioni attinenti ai gettoni di presenza e rimborsi o altri emolumenti derivanti da incarichi ricoperti su designazione sindacale vengono disciplinate per tutta l'organizzazione da apposite norme fissate dal Comitato Esecutivo Confederale.

Articolo 15

La Fnp ai diversi livelli designa, a norma dell'art. 18 dello Statuto, un proprio rappresentante nei Consigli Generali delle categorie attive proveniente dalle stesse.

Coloro i quali vengono designati dovranno, mediante contatto assiduo con le Federazioni di categoria, intraprendere le iniziative più idonee atte a favorire, sul piano politico-sindacale, la concreta affermazione del valore della confederalità in modo da rafforzare e rendere più proficui i rapporti di collaborazione in special modo sui versanti del proselitismo e delle politiche promosse dalla Fnp.

I rappresentanti della Federazione relazioneranno periodicamente agli organi della propria struttura Fnp in merito all'attività svolta.

PARTE II

NORME GENERALI SUL FUNZIONAMENTO DEGLI ORGANI DIRIGENTI

Capitolo IV: Validità delle sedute e votazioni

Articolo 16

Per la validità delle sedute e delle deliberazioni degli organi è necessario che all'inizio dei lavori e al momento delle votazioni siano presenti la metà più uno dei componenti.

Articolo 17

Le votazioni negli organi avvengono per alzata di mano, oppure su richiesta scritta di almeno il 5% dei componenti, per appello nominale. Le votazioni per elezioni alle cariche avvengono a scrutinio segreto.

Articolo 18

Nelle votazioni non congressuali per le elezioni delle cariche (Segreterie, Esecutivi, ecc.) o per la designazione di rappresentanti (componenti di diritto, incarichi in commissioni, ecc.) ogni elettore può esprimere al massimo tanti voti quanti sono gli eleggendi.

Tutti gli iscritti sono eleggibili, salvo i limiti generali previsti dallo Statuto e relativo Regolamento, senza presentazione di formali candidature.

Il Segretario Generale e i componenti l'organo che esercita l'elettorato passivo possono fare proposte sulla composizione degli organi da eleggere.

Le elezioni avvengono di norma su scheda bianca. Per le elezioni dei Comitati Esecutivi o organismi similari, con il voto favorevole di 2/3 dei votanti, si può procedere ad una semplificazione procedurale indicando sulla scheda elettorale la proposta del Segretario Generale in carica, fermo restando la possibilità di aggiungere o sostituire i nomi indicati da parte degli elettori.

Articolo 19

Nelle elezioni vengono proclamati eletti i candidati che riportano il maggior numero di voti. A parità di voti viene proclamato eletto il più anziano di iscrizione alla Cisl; a parità di iscrizione alla Cisl, il più anziano di età.

Capitolo V: Dimissioni dagli organi

Articolo 20

Le dimissioni dagli organi non derivanti dall'applicazione di norme di incompatibilità o decadenze statutarie o regolamentari vanno presentate per iscritto e vanno discusse dall'organismo che ha eletto il dimissionario, convocato a tal scopo entro 30 giorni dalle dimissioni, e possono essere accettate o respinte. Sino a tale data esse non sono esecutive.

Le dimissioni del Segretario Generale comportano le dimissioni della Segreteria.

Capitolo VI: Modalità di svolgimento delle riunioni

Articolo 21

La durata degli interventi è limitata solo su specifica decisione degli organismi assunta di volta in volta e su ogni singolo argomento all'ordine del giorno. Per l'illustrazione delle mozioni d'ordine e delle pregiudiziali sono ammessi soltanto un intervento a favore e uno contro.

Per questi interventi e per le dichiarazioni di voto sono concessi cinque minuti. La Segreteria Nazionale ha facoltà di far intervenire, alle riunioni degli organi, dirigenti di strutture che non ne siano componenti, nonché operatori nazionali o esperti per le particolari materie in discussione.

I singoli componenti degli organi hanno facoltà di promuovere o di depositare in forma scritta alla Presidenza emendamenti ai documenti conclusivi.

Articolo 22

Le assenze dalle riunioni degli organi devono essere giustificate per iscritto. Le assenze ingiustificate saranno portate a conoscenza dell'organizzazione. I componenti degli organi sono tenuti ad essere presenti durante la sessione provvedendo, nel caso di giustificato impedimento, a comunicarlo per iscritto alla Presidenza.

Capitolo VII: Modalità dei ricorsi al Collegio dei Probiviri

Articolo 23

I ricorsi al Collegio dei Probiviri devono pervenire entro il termine perentorio di 60 giorni dall'evento in con-

testazione e debbono essere definiti entro il termine perentorio di 90 giorni dalla presentazione.

I limiti di cui sopra, ai fini della decadenza dei termini (60 giorni), non valgono per violazioni in atto al momento del ricorso.

I ricorsi relativi alla gestione delle risorse e del patrimonio della organizzazione devono pervenire entro 30 giorni dalla rilevazione dell'evento.

Il ricorso al Collegio Confederale dei Probiviri deve pervenire entro il termine perentorio di 60 giorni dall'evento o dalla comunicazione della pronuncia del Collegio dei Probiviri della Federazione, fatta eccezione per quanto previsto dal comma precedente e deve essere definito entro il termine perentorio di 180 giorni dalla presentazione.

A tutte le parti va inoltre notificata, a cura del ricorrente e a pena di improcedibilità, copia del ricorso avanti ai Collegi.

Articolo 24

Ai fini del calcolo dei termini di cui al precedente art. 23, sono da ritenersi validi i ricorsi presentati agli uffici postali entro il termine perentorio di 60 giorni dall'evento o dalla comunicazione della pronuncia, purché la data di spedizione della raccomandata con ricevuta di ritorno risulti dalla ricevuta postale.

Articolo 25

Le vertenze elettorali, relative alle elezioni degli organi, sono di competenza del Collegio dei Probiviri della Fnp. Il Collegio Confederale dei Probiviri decide in seconda ed ultima istanza gli eventuali ricorsi contro la pronuncia del predetto Collegio dei Probiviri.

Le vertenze, riguardanti elezioni per delegati ai congressi di qualunque ordine e grado, sono portate direttamente all'esame della Commissione Verifica Poteri dell'istanza congressuale di grado superiore.

Articolo 26

Il Commissario, di cui all'art. 36 dello Statuto della Fnp, deve provvedere al suo mandato ed a promuovere i provvedimenti per la ricostruzione degli organi democratici entro il termine fissato dal Comitato Esecutivo, che non può comunque superare un anno.

Quando non siano venute meno le cause o non sia stato possibile provvedere alla ricostituzione degli organi, il commissario può chiedere una proroga del mandato che non potrà comunque protrarsi oltre sei mesi.

PARTE III

GLI ORGANI DELLA FEDERAZIONE

Capitolo VIII: Il Congresso FNP-CISL

Articolo 27

Il Consiglio Generale, contestualmente alla indicazione di convocazione del Congresso Nazionale, emana i regolamenti per la elezione dei delegati al Congresso stesso.

Approva lo schema di regolamento del Congresso Nazionale.

Capitolo IX: Il Consiglio Generale FNP-CISL

Articolo 28

Il Consiglio Generale è costituito da:

- a) 98 eletti dal Congresso Nazionale;
- b) 52 eletti dai rispettivi Consigli Direttivi Regionali che possono revocarli e sostituirli durante la vigenza del mandato. Tale elezione avviene in base al quoziente che si ottiene dividendo per il 52 il numero equivalente alla media degli iscritti alla Fnp validi nel quadriennio antecedente l'anno di effettuazione del Congresso. Se il numero di 52 non sarà coperto da coefficienti pieni esso sarà completato assegnando i posti rimanenti liberi a quelle regioni che avranno il resto più alto;
- c) dal Segretario responsabile di ciascuna Federazione Regionale;

- d) dai Segretari Generali delle Fnp Territoriali delle Aree Metropolitane, previste dalla Confederazione.
- e) dalla responsabile del Coordinamento Donne qualora non eletta;
- f) da una rappresentante dei pensionati sociali e/o degli invalidi civili nominato in base a quanto previsto dall'art. 5 dello Statuto;
- g) dai Responsabili Nazionali delle Fnp all'estero.

Per quanto riguarda il punto a) va garantita una presenza femminile nelle liste che tenga anche conto della presenza di donne nelle rispettive realtà, determinata dall'attuazione dell'art.5 dello Statuto. In caso di vacanza tra i componenti del Consiglio Generale eletti dal Congresso di cui alla lettera a) questa sarà ricoperta da colui che in sede di Congresso ha riportato in graduatoria il maggior numero di voti dopo l'ultimo eletto.

Partecipano inoltre alle riunioni del Consiglio Generale, con il solo diritto di parola, la Presidenza dell'ANTEAS, il Responsabile dell'Ufficio Internazionale della FNP, nonché i Rappresentanti della Federazione Nazionale negli Enti della CISL, nei CIV degli Enti Previdenziali e al CNEL.

Articolo 29

Qualora un componente di diritto del Consiglio Generale, di cui alle lettere b), c), d), e) e f) dell'art. 28 del presente Regolamento, venga eletto componente la Segreteria Nazionale ed opti per quest'ultima carica, resterà componente del Consiglio Generale stesso anche nel caso in cui cessi per qualsiasi motivo dalla carica di Segretario Nazionale.

I componenti di diritto del Consiglio Generale, se eletti in Segreteria Nazionale, vengono sostituiti dalla struttura che li ha espressi.

Articolo 30

Il Consiglio Generale è convocato in prima sessione per la elezione delle cariche – se previsto nell’Ordine del Giorno approvato dal Congresso – immediatamente dopo la comunicazione degli esiti dello scrutinio e comunque entro 20 giorni dalla chiusura del Congresso, a cura dell’Ufficio di Presidenza del Congresso stesso. Il componente più anziano di età dell’Ufficio di Presidenza del Congresso presiede il Consiglio Generale sino alla elezione della Segreteria.

In caso di prosecuzione dei lavori la Segreteria propone l’elezione della Presidenza.

Articolo 31

La convocazione ordinaria del Consiglio Generale e la conseguente indicazione dell’ordine del giorno deve essere effettuata almeno 15 giorni prima della data fissata, salvo che la convocazione stessa contenga esplicita motivazione d’urgenza.

La Segreteria Nazionale invia di norma almeno 10 giorni prima della data fissata, relazioni e documentazioni sugli argomenti all’ordine del giorno.

La convocazione straordinaria prevista dal 1° comma dell’art. 25 dello Statuto è effettuata dalla Segreteria Nazionale che è tenuta a provvedervi entro un mese dalla data della richiesta.

Articolo 32

In apertura dei lavori di ogni sessione si elegge la Presidenza su proposta della Segreteria Nazionale. I servizi di segreteria sono forniti dagli Uffici della Federazione Nazionale.

Articolo 33

La Segreteria Nazionale può nel corso dei lavori del Consiglio Generale svolgere comunicazioni concernenti l'attività dell'organizzazione. Su tali comunicazioni si possono chiedere chiarimenti.

Qualora un componente del Consiglio chieda di discutere un argomento, oggetto delle comunicazioni, tale richiesta deve essere sottoposta all'approvazione del Consiglio Generale. La Segreteria Nazionale ha facoltà, in questo caso, di far discutere tale argomento esaurito l'ordine del giorno della sessione in corso o di iscriverlo all'ordine del giorno della sessione successiva.

Articolo 34

La proposta di deliberare la sfiducia agli organi esecutivi eletti dal Consiglio Generale deve essere presentata da almeno 1/3 dei componenti.

La decisione sulla proposta va assunta nella prima sessione successiva del Consiglio Generale da effettuarsi entro 15 giorni da quella in cui è avanzata la richiesta.

Articolo 35

Il Consiglio Generale si può articolare in commissioni per materie specifiche e gruppi di materie, con fun-

zioni istruttorie e di preparazione di proposte per le decisioni del Consiglio Generale.

Su proposta della Segreteria, il Consiglio Generale nomina al suo interno le Commissioni in cui si articola il Consiglio Generale, prevedendo anche deleghe in base alle quali, di volta in volta, le Commissioni possano esercitare funzioni deliberanti.

I componenti delle Commissioni sono designati dal Consiglio Generale su proposta della Segreteria.

Su proposta della Segreteria le Commissioni possono essere integrate con la partecipazione consultiva di dirigenti o esperti sulla materia in esame. Le Commissioni sono convocate dalla Segreteria Nazionale.

Per la Presidenza e le modalità di lavoro valgono le stesse norme che regolano l'attività del Consiglio Generale.

Articolo 36

Sulle materie di propria competenza, per le quali il Consiglio Generale ha delegato alle commissioni potestà decisionali, le stesse commissioni adottano decisioni a maggioranza assoluta.

A richiesta di 1/3 dei componenti delle commissioni la decisione da assumere deve essere rimessa al Consiglio Generale.

Articolo 37

Il Consiglio Generale, in caso di impedimento definitivo dei componenti del Collegio dei Probiviri e del Collegio dei Sindaci, provvede alla ricostituzione del "plenum" di tali organi in sostituzione dei componenti vacanti.

Capitolo X: Il Comitato Esecutivo Fnp-Cisl

Articolo 38

Il Comitato Esecutivo è composto:

- a) da 15 componenti eletti dal Consiglio Generale nel proprio seno;
- b) dai componenti la Segreteria Nazionale;
- c) dai Segretari Generali delle Federazioni regionali;
- d) dalla responsabile del Coordinamento Femminile;
- e) dai Segretari Generali delle FNP Territoriali delle Aree Metropolitane, previste dalla Cisl.

Partecipano inoltre alle riunioni del Comitato Esecutivo, con il solo diritto di parola, il Presidente dell' ANTEAS, il Responsabile dell' Ufficio Internazionale della FNP, nonché i Rappresentanti della Federazione Nazionale negli Enti della CISL, nei CIV degli Enti Previdenziali e al CNEL.

Articolo 39

La convocazione del Comitato Esecutivo e la conseguente indicazione dell'ordine del giorno vengono effettuate dalla Segreteria Nazionale almeno 8 giorni prima della data fissata per la riunione, salvo che la convocazione stessa non contenga esplicita motivazione di urgenza.

La richiesta di convocazione dell' Esecutivo da parte del terzo dei componenti deve essere motivata e deve indicare gli argomenti da porre all'ordine del giorno.

La Segreteria Nazionale è tenuta a provvedere alla convocazione nei 15 giorni successivi alla richiesta.

La Segreteria Nazionale trasmette di regola ai singoli componenti del Comitato Esecutivo gli schemi illustrativi degli argomenti all'ordine del giorno almeno 7

giorni prima della riunione, salvo il caso di comunicazione d'urgenza.

La Segreteria Nazionale è competente a predisporre l'adeguata istruttoria, contestazione ed acquisizione delle controdeduzioni, relative allo scioglimento di tutti gli organi e la nomina di un Commissario di cui all'art. 36, 1° comma, dello Statuto Fnp-Cisl.

Articolo 40

Il Comitato Esecutivo è presieduto dal Segretario Generale o, in caso di sua assenza, dal Segretario Generale Aggiunto. In caso di assenza anche di questi, è presieduto da uno dei componenti la Segreteria Nazionale, delegato a ciò dal Segretario Generale.

Il Comitato Esecutivo nomina il Direttore del periodico ufficiale della Federazione "Conquiste dei Pensionati".

Capitolo XI: Il Collegio dei Proviviri

Articolo 41

La convocazione del Collegio è effettuata dal Presidente di sua iniziativa o su richiesta di 2 componenti. Per la validità delle riunioni è necessaria la presenza di almeno 3 componenti. Il Collegio ha facoltà di regolamentare con norme interne le forme e le procedure della propria attività.

PARTE IV

LE STRUTTURE DELLA FNP-CISL

Capitolo XII: Il territorio

Articolo 42

Il territorio delle Fnp Regionali corrisponde a quello di ogni singola regione.

Il territorio sul quale opera la Fnp territoriale è costituito dai Comuni ad esso assegnati. Il territorio sul quale opera la Lega è costituito dalle zone, dai Comuni, dalle Circoscrizioni e dai quartieri.

Le Fnp Regionali, le Fnp Territoriali e le Leghe coordinano le attività sindacali nell'ambito delle rispettive competenze territoriali.

Le Fnp Regionali e le Fnp Territoriali nell'ambito delle rispettive competenze promuovono e designano la propria rappresentanza presso i vari enti in cui sia prevista la presenza delle organizzazioni sindacali. Nel quadro delle norme previste dallo Statuto e dal Regolamento, le Fnp Regionali e Territoriali hanno autonomia funzionale e amministrativa e sono soggette alla verifica degli organi centrali anche per garantire su base nazionale l'uniformità di indirizzo contabile, amministrativo e funzionale.

Capitolo XIII: La Lega

Articolo 43

La Lega è costituita dagli iscritti alla Fnp residenti nel territorio di competenza (comune o più comuni, circo-

scrizione, quartiere o frazione) secondo le valutazioni e le conseguenti deliberazioni del Consiglio Direttivo della Fnp Territoriale. La Fnp Territoriale dovrà tenere conto nella costituzione della Lega di un numero di soci sufficiente al funzionamento e della limitazione geografica da assegnare alla stessa. La presenza nel comune o nella zona prescelti di strutture pubbliche di interesse per la categoria (sedi Inps, distretti sanitari, ecc.) costituisce una priorità.

La Lega costituisce l'articolazione e la struttura di base della Federazione. Alla Lega viene assegnata una quota stabilita dai Comitati Esecutivi territoriali, in armonia con gli indirizzi generali adottati su questa materia dal Comitato Esecutivo regionale, di risorse economiche.

Le Leghe debbono motivare l'utilizzo delle risorse loro attribuite attraverso la dovuta documentazione. Per ciò che concerne l'erogazione di tali somme, la Fnp Territoriale competente dovrà evidenziare nel proprio bilancio (preventivo e consuntivo) tanto le risorse destinate alle singole Leghe, attraverso l'istituzione di specifici sottocapitoli per ogni singola struttura di base, quanto quelle di propria competenza.

La Fnp Territoriale ha l'obbligo, inoltre, a cadenza trimestrale, di verifica e controllo rispetto all'utilizzo delle risorse da parte delle Leghe.

Capitolo XIV: Modalità finanziamenti Leghe

Articolo 44

La Fnp Territoriale assegna, a seguito di delibera del proprio Comitato Esecutivo, risorse economiche alle Leghe di propria competenza secondo i seguenti criteri:

- a) finanziamenti per la copertura delle spese fisse di gestione (sede, rimborsi spese programmati, luce, telefono, ecc.);
- b) finanziamenti per acquisto attrezzature;
- c) risorse rapportate al numero degli iscritti e/o all'attività della Lega. Nel primo caso può essere previsto a scadenza annuale un ulteriore incentivo variabile destinato alle strutture di base per ogni nuovo socio limitatamente alle nuove deleghe aggiuntive a quelle dell'anno precedente;
- d) finanziamenti, su progetti, per la costituzione e/o il potenziamento delle Leghe ovvero per la realizzazione di iniziative rilevanti sul piano politico ed organizzativo.

I finanziamenti di cui al punto a) hanno carattere vincolante; quelli di cui ai punti b), c) e d) sono rapportati alle disponibilità delle Fnp Territoriali.

Inoltre, ciascuna Fnp Regionale, in relazione a quanto previsto dall'art. 26 dello Statuto, delibera un Regolamento nel quale vengono definiti i criteri di intervento del Fondo di Solidarietà regionale sulla base di progetti presentati dalle Fnp Territoriali.

Le Fnp Regionali potranno, in casi eccezionali, prevedere anche altre forme di intervento. La Federazione Nazionale istituirà un Fondo di solidarietà per la costituzione di nuove strutture di base o, straordinariamente, per il potenziamento di quelle esistenti.

Articolo 45

La Fnp Territoriale ha l'obbligo di assegnare a tutti i soci esistenti sul proprio territorio una struttura di base di riferimento.

Nel caso in cui la Lega di riferimento non sia ubicata nello stesso Comune o nello stesso quartiere di residenza dei soci, e se nel Comune o nel quartiere stessi esistono più di 50 iscritti alla Federazione, è obbligatoria l'elezione di un delegato Fnp che avrà il compito, mediante una presenza regolare e continua, di fornire assistenza, aggregare, informare e coinvolgere i soci e che soprattutto dovrà operare in modo da creare le condizioni per la costituzione di una nuova struttura di base.

Se nel Comune o nel quartiere individuato il numero dei soci è inferiore a 50 il predetto delegato sarà nominato dal Consiglio Direttivo della Lega d'intesa con la Segreteria Territoriale competente.

Articolo 46

La Lega deve essere centro di riferimento dei pensionati e dei pensionandi nel territorio per la più ampia tutela dei loro interessi e deve essere strumento di proselitismo con iniziative idonee per ottenere consensi ed adesioni.

A tal fine il Consiglio di Lega, anche su proposta della Segreteria, elaborerà un programma di lavoro di carattere organizzativo e sindacale sulle problematiche riguardanti i pensionati e i pensionandi, la informazione ed il coinvolgimento dei soci (attraverso assemblee degli iscritti da effettuarsi a cadenze regolari), la formazione dei quadri e periodicamente ne verificherà lo stato di realizzazione.

La Segreteria di Lega sulla base dei tabulati forniti dalle Fnp Territoriali e dai dati risultanti nella propria anagrafe dei soci, la cui realizzazione è obbligatoria, procederà anche alla consegna delle tessere degli iscritti.

Articolo 47

Il Congresso di Lega, costituito da tutti gli iscritti, discute e giudica l'azione svolta dagli organi della Lega e delibera sulle azioni e sulle politiche sindacali ed organizzative della Lega stessa, elegge il Consiglio di Lega.

Elegge inoltre i delegati al Congresso della Fnp Territoriale con modalità previste dal regolamento congressuale.

Nel caso di costituzione di nuove Leghe nell'arco del mandato congressuale, il Congresso di Lega sarà valido, in prima convocazione con almeno la presenza del 50% + 1 dei soci ed in seconda convocazione con qualsiasi presenza.

Articolo 48

Il Consiglio di Lega si riunisce, convocato dalla Segreteria, possibilmente ogni 2 mesi salvo situazioni particolari ed il numero dei suoi componenti è deliberato dal Direttivo Territoriale. Nella definizione del numero dei componenti, il Direttivo Territoriale dovrà tenere conto del numero dei comuni componenti la Lega e del numero degli iscritti.

La composizione del Consiglio di Lega può prevedere la presenza di diritto dei delegati comunali e di quartiere eletti o nominati sulla base dell'articolo 45 del regolamento.

Resta intesa la necessità che la Segreteria di Lega convochi la riunione dei suddetti delegati del proprio territorio almeno una volta l'anno.

In ogni caso, la composizione del Consiglio di Lega in relazione al numero degli iscritti non può essere inferiore ai seguenti parametri:

- da 1 a 400 iscritti, fino a 9 componenti;
- da 401 a 1500 iscritti, fino a 11 componenti;

- da 1501 a 3000 iscritti fino a 21 componenti;
- oltre 3000 iscritti fino a 23 componenti.

Del Consiglio Direttivo di Lega fa parte la coordinatrice femminile; è inoltre prevista la presenza di diritto di un rappresentante dei pensionati sociali e/o degli invalidi civili in base all'art. 5 dello Statuto.

Articolo 49

I compiti del Consiglio di Lega sono i seguenti:

- eleggere la Segreteria di Lega;
- convocare l'assemblea degli iscritti almeno 3 volte l'anno per le informazioni e le verifiche del lavoro svolto sul territorio;
- deliberare sulle iniziative vertenziali sociali, organizzative, formative, informative e ricreative nel proprio territorio in armonia con la Fnp Territoriale;
- propagandare l'attività della Fnp;
- verificare l'attività della Segreteria di Lega, anche in riferimento alla gestione delle risorse economiche assegnate alle strutture di base;
- convocare il Congresso secondo le norme emanate dalla Fnp Territoriale;
- garantire i servizi agli iscritti sui vari problemi di propria competenza.

Articolo 50

La Segreteria di Lega è costituita da 3 membri tra cui il Segretario responsabile ed è eletta dal Consiglio di lega. A ciascun componente la Segreteria devono essere assegnate specifiche competenze e responsabilità. Deve gestire ed attuare le deliberazioni del Consiglio di Lega.

La Segreteria di Lega ha l'obbligo di portare a conoscenza la Fnp Territoriale delle riunioni del Consiglio Direttivo attraverso l'invio della convocazione con relativo ordine del giorno e dei successivi verbale e documento conclusivo.

Capitolo XV: La Fnp Territoriale

Articolo 51

Sono compiti della Fnp Territoriale:

- a) coordinare e promuovere le attività organizzative e sindacali nel comprensorio;
- b) curare e promuovere, di intesa con i soci dell'area individuata, la costituzione e il funzionamento delle Leghe intercomunali, comunali, circoscrizionali, di quartiere o di frazione in modo da assegnare a tutti i soci una Lega di riferimento;
- c) mantenere il collegamento e la rappresentanza con le Unioni Sindacali Territoriali e con gli altri organismi territoriali dei sindacati dei lavoratori attivi, i responsabili locali dell'Inas e gli altri organismi collaterali della Cisl;
- d) mantenere i collegamenti con la propria Fnp Regionale e con la Segreteria Nazionale;
- e) coordinare le attività dei raggruppamenti tecnici, in collaborazione con la Federazione Regionale e con i raggruppamenti regionali;
- f) promuovere, d'intesa con le Leghe, le iniziative necessarie per la tutela sociale dell'anziano presso le varie istituzioni politico-amministrative, comunali e provinciali; presso gli Enti e i servizi che operano

- nel territorio nel campo socio-sanitario al cui buon funzionamento sono interessati gli anziani;
- g) designare in ogni corrispondente Comitato Direttivo o Consiglio Territoriale di Categoria, un proprio rappresentante, proveniente dalla stessa, con voto consultivo;
 - h) curare la costituzione dell'anagrafe dei soci ripartita per Lega al fine di adempiere in modo certo alla consegna delle tessere, al recapito del periodico della Fnp "Conquiste dei Pensionati" e per poter meglio definire le iniziative da assumere sul territorio.

Il Comitato Esecutivo della Fnp Territoriale su proposta della Segreteria, sentita la Fnp Regionale competente, tenuto conto anche delle articolazioni della Cisl, può deliberare la costituzione di zone Fnp con compiti di coordinamento operativo e organizzativo dell'attività svolta dalle Leghe sul territorio.

Il Comitato Esecutivo della Fnp Territoriale su proposta della Segreteria procede pure alla nomina del responsabile di zona.

I regolamenti regionali e territoriali approvati dai rispettivi organi deliberanti, disciplinano le modalità organizzative di eventuali coordinamenti fra più leghe (zonali, distrettuali, ecc) nonché i meccanismi di elezione del relativo coordinatore.

Articolo 52

Le Fnp Territoriali, il cui comprensorio è dislocato nel territorio di più Province, concorrono alla nomina di propri rappresentanti negli organismi della sola provincia che comprende la maggior parte del territorio comprensoriale, tenendo conto altresì del numero degli iscritti.

Capitolo XVI: Congresso della Fnp Territoriale

Articolo 53

Il Congresso della Fnp Territoriale è convocato in via ordinaria ogni quattro anni in corrispondenza con il Congresso Nazionale, fatte salve le eventuali convocazioni straordinarie. Il Congresso è composto dai delegati eletti dalle Leghe costituite nell'ambito della Fnp territoriale.

Il Congresso esamina, discute e giudica l'azione svolta dagli organismi della Fnp Territoriale, delibera in materia di organizzazione e amministrazione del Sindacato e delle sue politiche in armonia con quelle delle superiori istanze della Fnp, elegge il Consiglio Direttivo e i delegati al Congresso della Fnp Regionale e dell'Ust, elegge inoltre, il Collegio dei Sindaci, discute e giudica la relazione programmatica della Segreteria.

Il Congresso può essere convocato in via straordinaria quando ne è fatta richiesta da un terzo degli iscritti esistenti nel territorio comprensoriale i quali firmano la richiesta a mezzo delle Leghe ai vari livelli che si rendono responsabili dell'autenticità delle firme. Le richieste di convocazione del Congresso straordinario debbono essere motivate.

Capitolo XVII: Consiglio Direttivo della Fnp Territoriale

Articolo 54

Il Consiglio Direttivo è l'organo deliberante della Fnp Territoriale tra un Congresso e l'altro e si riunisce di regola almeno tre volte all'anno. Il numero dei componenti

il Consiglio Direttivo è determinato in proporzione all'entità degli iscritti:

- a) per strutture fino a 2.000 iscritti, da non meno di 11 elementi;
- b) per strutture da 2.001 a 5.000 iscritti da non meno di 15 elementi;
- c) per strutture con oltre 5.000 iscritti da un minimo di 25 elementi e più a seconda delle realtà locali, tenuto conto del numero delle Leghe e dei comuni presenti nel territorio.

Il Consiglio Direttivo elegge nel suo seno la Segreteria e se previsto il Comitato Esecutivo. Del Consiglio Direttivo territoriale fa parte la responsabile del Coordinamento donne. Inoltre fa parte di diritto un rappresentante dei pensionati sociali e/o degli invalidi civili in base all'art. 5 dello Statuto.

Il Consiglio Direttivo deve convocare, a cadenza annuale, per la verifica dell'attività e per il miglior coordinamento delle politiche sul territorio, una assemblea territoriale di tutto il gruppo dirigente (Consiglio Direttivo Territoriale allargato a tutti i responsabili delle Leghe).

Articolo 55

La Segreteria della Fnp Territoriale è preposta a gestire politicamente le decisioni degli organi deliberanti ed è composta da 3 membri.

È possibile l'elevazione fino a 5 componenti per le Fnp Territoriali delle aree metropolitane (previste dalla legge 142/90) e per quelle con oltre 25.000 soci.

Il Segretario Generale Territoriale ha la rappresentanza legale della struttura.

A ciascun componente della Segreteria devono essere affidate precise responsabilità con riferimento all'articolazione dei dipartimenti nazionali.

La Segreteria territoriale ha l'obbligo di portare a conoscenza la Fnp Regionale di ogni riunione dei propri organi attraverso l'invio della convocazione con relativo ordine del giorno e dei successivi verbale e documento finale.

Alla Segreteria Territoriale compete inoltre l'aggiornamento dell'anagrafe dei soci e dell'indirizzario del periodico della Federazione "Conquiste dei pensionati".

Nelle Strutture Territoriali cheentino nella propria base associativa una percentuale di iscritte pari o superiore al 30%, la composizione della Segreteria dovrà prevedere almeno una presenza femminile.

Articolo 56

In ogni Fnp Territoriale, con un Consiglio Direttivo composto da più di 25 membri, dovrà essere costituito il Comitato Esecutivo al quale compete l'attuazione degli indirizzi definiti dal Consiglio Direttivo.

Spetta inoltre al Comitato Esecutivo territoriale deliberare le quote di risorse economiche da assegnare alle Leghe secondo quanto previsto dagli artt. 43 e segg. del presente Regolamento. Tale funzione è attribuita al Consiglio Direttivo Territoriale nel caso in cui non fosse costituito il Comitato Esecutivo.

È obbligatoria inoltre in ogni Fnp Territoriale la costituzione del Collegio dei Sindaci.

Capitolo XVIII: La Fnp Regionale

Articolo 57

Sono compiti della Fnp Regionale:

- a) stimolare, promuovere, coordinare, controllare nell'ambito del territorio l'investimento delle risorse e il controllo delle stesse per allargare le adesioni, incrementare con opportune iniziative il tesseramento, procedere d'intesa con le Fnp Territoriali alla costituzione delle Leghe, al fine di intensificare la pratica della democrazia e della partecipazione, curare l'attività sindacale, quella assistenziale, quella amministrativa nonché quella formativa.
Tali compiti devono trovare pratica applicazione sui singoli territori come logica conseguenza delle direttive deliberate dal Consiglio Generale e attuate su scala nazionale dalla Segreteria Nazionale;
- b) attuare, come definitiva scelta, il decentramento del tesseramento;
- c) curare la costituzione dei raggruppamenti tecnici compresi nel territorio regionale coordinandone le attività;
- d) mantenere il collegamento e la rappresentanza con le Unioni Sindacali Regionali, con i responsabili degli uffici Inas e degli altri organismi collaterali della Cisl;
- e) mantenere i collegamenti con la Segreteria Nazionale;
- f) coordinare a livello regionale le politiche sindacali e organizzative deliberate dal Consiglio Generale ed attuate su scala nazionale dalla Segreteria Nazionale;
- g) promuovere la tutela dell'anziano nell'ambito delle scelte politiche e della legislazione regionale, met-

- tendo in atto mezzi concreti per interessare tutte le categorie a tali fini;
- h) rappresentare la categoria presso gli enti politici e amministrativi della Regione;
 - i) designare in ogni corrispondente Comitato Direttivo o Consiglio Regionale di categoria un proprio rappresentante, proveniente dalla stessa, con voto consultivo.

Capitolo XIX: Il Congresso Regionale

Articolo 58

Il Congresso regionale si riunisce in via ordinaria ogni quattro anni in corrispondenza con il Congresso nazionale fatte salve le eventuali convocazioni straordinarie. Il Congresso regionale è composto dai delegati eletti dalle Fnp Territoriali che fanno parte della Fnp Regionale. Se non delegati, partecipano con solo diritto di parola i componenti il Collegio dei Sindaci, i Consiglieri Regionali uscenti ed i Consiglieri Generali residenti nel territorio.

Il Congresso regionale esamina, discute e giudica l'azione svolta dagli organi della Fnp Regionale, delibera in materia di organizzazione ed amministrazione della Federazione e delle sue politiche in armonia con quella della Fnp, elegge il Consiglio Direttivo regionale e i delegati ai Congressi Fnp e Usl, elegge inoltre il Collegio dei Sindaci, discute e giudica la relazione programmatica della Segreteria.

La convocazione straordinaria può essere richiesta da un numero di iscritti non inferiore ad un terzo del totale. Le

richieste devono essere firmate a mezzo delle Fnp Territoriali che si rendono responsabili dell'autenticità delle firme.

Capitolo XX: Il Consiglio Direttivo Regionale

Articolo 59

Il Consiglio Direttivo Regionale è l'organo deliberante della Fnp Regionale tra un Congresso e l'altro e si riunisce almeno tre volte all'anno.

Il Consiglio Direttivo regionale è composto da componenti eletti e di diritto. La componente elettiva non deve essere inferiore al 50% del numero complessivo dei componenti del Consiglio Direttivo.

Fanno parte di diritto i Segretari delle Fnp Territoriali.

Fa parte inoltre la responsabile del Coordinamento femminile nonché, di diritto, un rappresentante dei pensionati sociali e/o degli invalidi civili, in base all'art. 5 dello Statuto.

Il Consiglio Direttivo Regionale elegge nel suo seno la Segreteria e il Comitato Esecutivo.

L'elezione del Segretario Regionale avviene, con votazione a scrutinio segreto e separata, prima della elezione degli altri membri di Segreteria.

Capitolo XXI: Il Comitato Esecutivo Regionale

Articolo 60

Il Comitato Esecutivo, che viene eletto in seno al Consiglio Direttivo regionale con un numero di membri inferiore al 50% dei membri componenti lo stesso Consi-

glio Direttivo regionale, ha il compito di attuare gli indirizzi definiti dal Consiglio Direttivo stesso.

Il Comitato Esecutivo regionale indica, d'intesa con le strutture territoriali, i criteri generali per il finanziamento delle Leghe.

Spetta inoltre all'Esecutivo regionale deliberare sul commissariamento da prevedere a livello di Lega così come previsto dall'art. 38 dello Statuto. Contro la delibera del Comitato Esecutivo Regionale è ammesso ricorso al Collegio dei Probiviri Fnp nei termini previsti dagli Artt. 23 e 24 del presente Regolamento.

Capitolo XXII: La Segreteria Regionale

Articolo 61

La Segreteria è l'organo deputato a gestire ed attuare le deliberazioni degli organi della Fnp Regionale.

La Segreteria Regionale il cui numero di componenti deve essere fissato dal Consiglio Direttivo potrà essere composta secondo i seguenti parametri:

- da 3 componenti per strutture fino a 60.000 iscritti;
- da 3 a 5 componenti per strutture da 60.000 a 180.000 iscritti;
- da 5 a 7 componenti per strutture con oltre 180.000 iscritti.

Il Segretario Generale Regionale ha la rappresentanza legale della struttura.

A ciascun componente della Segreteria devono essere affidate precise responsabilità, con riferimento all'articolazione dei dipartimenti nazionali.

La Segreteria regionale ha l'obbligo di portare a conoscenza la Segreteria nazionale di tutte le riunioni dei propri organi attraverso l'invio della convocazione con relativo ordine del giorno e del successivo verbale o documento finale.

Nelle Strutture Regionali cheentino nella propria base associativa una percentuale di iscritte pari o superiore al 30%, la composizione della Segreteria dovrà prevedere almeno una presenza femminile.

Capitolo XXIII: Coordinamento Donne

Articolo 62

In ogni struttura di livello congressuale – Lega, Territorio, Regione, Nazionale – è prevista la costituzione del Coordinamento Donne.

Ad esso spetta attivare, tenuto conto delle scelte degli organismi, iniziative politiche e formative che favoriscano e incentivino la partecipazione delle donne alla vita attiva della Fnp-Cisl.

L'obiettivo è realizzare, attraverso il riconoscimento della diversità e della complementarietà tra maschile e femminile, una organizzazione di uomini e donne capaci di produrre armonia ed essenzialità nelle scelte e nella vita dell'organizzazione tutta.

Articolo 63

Il Coordinamento Nazionale è composto dalle Coordinatrici Regionali e delle aree metropolitane (previste dalla legge n. 142) e dalle donne facenti parte del Consiglio Generale.

Il Coordinamento Regionale è composto dalle Coordinatrici territoriali e dalle donne facenti parte del Consiglio Regionale.

Il Coordinamento Territoriale è composto dalle Coordinatrici espresse dalle Leghe e dalle donne facenti parte del Consiglio Territoriale.

Il Coordinamento di Lega è composto dalle donne facenti parte del Direttivo e da quelle che operano all'interno della Lega.

Articolo 64

La Coordinatrice Nazionale viene nominata dal Consiglio Generale su proposta della Segreteria Nazionale, sentito il Coordinamento.

Le Coordinatrici Regionali, Territoriali e di Lega vengono nominate dai rispettivi Direttivi su proposta delle Segreterie, sentito il Coordinamento.

La Responsabile del Coordinamento Nazionale, Regionale e Territoriale farà parte di diritto del Consiglio Generale o del Direttivo e del Comitato Esecutivo della relativa struttura, se già non è stata eletta.

La Responsabile del Coordinamento di Lega farà parte di diritto del Consiglio di Lega ed inoltre potrà, su decisione della Segreteria, partecipare alle riunioni della stessa.

Articolo 65

Il Coordinamento Donne viene ricostituito ad ogni scadenza congressuale entro tre mesi dal Congresso secondo le norme statutarie.

Il Coordinamento e la Responsabile precedenti rimangono in carica fino al nuovo insediamento.

Al fine di favorire, promuovere e rinnovare la presenza delle donne, sono consentiti sino a due mandati per la carica di Responsabile.

Sempre allo stesso fine, sono incompatibili tra di loro le cariche di Coordinatrice Nazionale, Regionale e Territoriale e gli incarichi di Segreteria e di Coordinamento ai vari livelli.

Affinché il Coordinamento sia posto in condizione di operare, vanno definiti in ogni singola realtà spazi e strumentazione correlati ai singoli bisogni e alle disponibilità.

Quanto sopra deve trovare riscontro nella preparazione del bilancio preventivo.

Capitolo XXIV: I Raggruppamenti Tecnici

Articolo 66

Allo scopo di favorire lo studio e la predisposizione di specifiche istanze categoriali in rapporto all'attuale assetto della previdenza e della sicurezza sociale, la Fnp-Cisl promuove a livello regionale e territoriale il coordinamento di Raggruppamenti Tecnici di pensionati.

I Raggruppamenti di cui al primo comma hanno compiti di consultazione tecnica, di assistenza e promozione, nonché di proselitismo, con le seguenti attribuzioni:

- 1) studiare i problemi sindacali e di proselitismo interessanti specificatamente il raggruppamento, presentandone le conclusioni alle Segreterie della Fnp Regionale e della Fnp Territoriale mediante i rispettivi coordinatori;
- 2) supportare le Segreterie regionali e territoriali nelle trattative sindacali per i problemi specifici del raggruppamento interessato;

- 3) fornire tutela agli iscritti provenienti dalle categorie interessate, anche coordinando la loro azione con quella degli agenti sociali della Fnp-Cisl fatta salva la competenza dell'Inas per quel che concerne l'assistenza e il contenzioso amministrativo.

Articolo 67

Spetta al Comitato Esecutivo, su proposta della Segreteria Nazionale, determinare il numero dei Raggruppamenti Tecnici.

Avuto riguardo alle finalità stesse dei Raggruppamenti Tecnici, tale numero potrà essere modificato qualora si rendesse necessario.

Articolo 68

A livello nazionale, per alcune problematiche specifiche della previdenza, attinenti alle diverse provenienze categoriali, la Segreteria Nazionale si avvale del contributo di elaborazione e proposta:

- 1) di tecnici esperti per i problemi attinenti alla materia;
- 2) di Commissioni consultive tecniche composte dai coordinatori regionali dei singoli Raggruppamenti Tecnici;
- 3) della commissione consiliare per la Previdenza.

Capitolo XXV: Coordinamento dei Raggruppamenti Tecnici

Articolo 69

I Raggruppamenti Tecnici debbono essere costituiti nell'ambito delle Fnp Regionali e delle Fnp Territoriali. A

livello regionale e territoriale le Segreterie nominano il coordinatore proveniente dagli specifici settori su proposta delle assemblee dei Raggruppamenti.

Considerato il carattere esclusivamente tecnico dei Raggruppamenti, essi coordinano la loro attività con la struttura della quale fanno parte uniformandosi, pertanto, alle direttive generali della Federazione.

Elenco dei Raggruppamenti tecnici:

- 1) “Fondi speciali Inps”. Sono composti dai seguenti fondi:
 - fondo per le pensioni al personale addetto ai pubblici servizi di telefonia.
 - Fondi di previdenza per i dipendenti dell’Enel e delle Aziende Elettriche private.
 - Fondi di previdenza per gli addetti ai pubblici servizi di trasporto.
 - Fondi di previdenza per il personale di volo dipendente da Aziende di navigazione aerea.
 - Parastato e Enti di diritto pubblico.
 - Fondo di previdenza a favore del personale dipendente da Aziende del gas.
 - Fondi di previdenza per gli impiegati dipendenti da Esattorie e Ricevitorie delle imposte dirette.
 - Cassa Nazionale previdenza marinara.
 - Fondo di previdenza per il personale addetto alla gestione delle imposte di Consumo.
- 2) “Statali”. Comprende gli ex dipendenti dello Stato provenienti dalle varie amministrazioni e dalle aziende autonome gestite dallo Stato con esclusione degli ex appartenenti alle Forze Armate e di Polizia.

- 3) “Scuola di qualsiasi ordine e grado”. Va dalla Materna alla Scuola d’obbligo sino all’Università e alla Ricerca comprese.
- 4) “Enti locali”. Comprende tutti gli ex dipendenti da Enti locali Comunali, provinciali e regionali, compresi ospedalieri, Camere di commercio, ex Eca e Aziende municipalizzate (trasporti esclusi).
- 5) “Ferrovie”.
- 6) “Poste Italiane”.
- 7) “Forze armate e di polizia”.
- 8) “Comparto Sicurezza (Ex Vigili del Fuoco)”.

Sia a livello regionale che territoriale, potrà essere previsto un coordinamento tra raggruppamenti tecnici che fanno parte dello stesso Ente previdenziale (INPS, INPDAP, IPOST, ecc) per promuovere confronti e iniziative comuni di tutela dei pensionati verso gli Enti erogatori delle prestazioni previdenziali.

Articolo 70

Le Assemblee dei Raggruppamenti Tecnici sono convocate ai vari livelli regionali e territoriali ogni 2 anni.

Le Assemblee si compongono:

- a livello territoriale dagli iscritti alla Fnp-Cisl appartenenti al Raggruppamento;
- a livello regionale dai componenti i coordinamenti territoriali.

Le assemblee esaminano l’azione svolta dai singoli Raggruppamenti esprimendo eventuali proposte al riguardo.

Articolo 71

I Coordinamenti sono costituiti:

- a livello regionale dal coordinatore responsabile, nominato dalla Segreteria Regionale, e dai coordinatori territoriali;
- a livello territoriale dal coordinatore responsabile, nominato dalla Segreteria Territoriale, e da due o più coordinatori designati dalle rispettive assemblee.

Articolo 72

I Coordinamenti dei Raggruppamenti regionali e territoriali operano in stretta collaborazione con gli organi della struttura della quale fanno parte, con l'obbligo di preventiva consultazione su tutte le materie attinenti alle loro funzioni e in osservanza alle norme di comportamento elaborate ed approvate dagli organi della Fnp-Cisl.

I Coordinamenti regionali e territoriali dei raggruppamenti debbono accogliere le istanze della base, espresse democraticamente, per prospettarle ai competenti organi delle Fnp Regionali e Territoriali onde consentire agli stessi di disporre di tutti gli elementi di natura tecnico professionale utili per lo sviluppo dei problemi e dell'attività del Raggruppamento.

Articolo 73

Il Coordinatore dei Raggruppamenti convoca il coordinamento previ accordi con la Segreteria Regionale o Territoriale competente. Spetta in particolare ai coordinatori collaborare con le Segreterie della Federazione ai vari livelli per la formulazione e la soluzione delle richieste del raggruppamento.

PARTE V

NORME RELATIVE ALLA GESTIONE DELLE RISORSE E DEL PATRIMONIO

Capitolo XXVI: Responsabilità e competenze

Articolo 74

I beni mobili ed immobili, a qualsiasi titolo acquisiti e costituenti il patrimonio della Federazione, devono essere a seconda della loro natura, registrati ed inventariati.

Di tali beni la Federazione disporrà per il perseguimento delle proprie finalità statutarie, procedendo all'uso alla stipulazione di negozi giuridici e alla costituzione degli strumenti necessari per una buona gestione del patrimonio stesso. La titolarità di ogni bene mobile ed immobile nonché di ogni altro diritto di natura patrimoniale appartiene esclusivamente alla Federazione o alle singole strutture. Le persone fisiche, che, per i poteri alle stesse conferiti dagli organi statutari, interverranno in negozi giuridici e manifestazioni di volontà aventi comunque attinenza al patrimonio della Federazione e delle sue strutture, dovranno in ogni caso specificare negli atti relativi la qualità nei limiti della quale esse agiscono. Dei beni di qualsiasi natura, dislocati presso strutture periferiche, sono responsabili i rappresentanti legali della Federazione, consegnatari dei beni medesimi.

Costoro dovranno altresì uniformarsi, per quanto attiene a ogni atto avente implicazioni patrimoniali, al disposto di cui al comma precedente.

I conti correnti bancari nonché qualunque pagamento effettuato dalle strutture Fnp ai vari livelli debbono pre-

vedere la firma del Segretario Generale, in quanto rappresentante legale, oltreché congiuntamente, quella del Segretario responsabile dell'amministrazione in base a quanto previsto dall'art. 43 dello Statuto.

Articolo 75

Le strutture periferiche rispondono delle obbligazioni assunte nei limiti delle competenze e dei rispettivi fini statutari dai rappresentanti legali delle medesime, succedutisi nel tempo.

I rappresentanti legali delle strutture periferiche rispondono personalmente e solidalmente con le organizzazioni medesime, a norma dell'articolo 38 del Codice Civile, per le obbligazioni da essi fatte assumere alle organizzazioni che rappresentano.

I rappresentanti legali delle strutture sopra dette rispondono personalmente nei confronti delle organizzazioni stesse per gli atti da essi compiuti nell'esercizio delle loro funzioni. Essi parimenti rispondono, in ogni caso, dei danni patrimoniali di qualsiasi specie, causati da loro azioni od omissioni alle strutture rappresentate.

Capitolo XXVII: Bilanci

Articolo 76

La elaborazione dei bilanci preventivi e consuntivi deve essere fatta da tutte le strutture della Federazione in conformità alle norme e alla modulistica che vengono diramate dalla Federazione. Essi devono essere verificati dai Collegi Sindacali, approvati dai competenti organi del-

le strutture ed inviati, entro il primo trimestre dell'anno successivo:

- alla Fnp e alle Usr dalle Fnp Regionali;
- alla Fnp Regionale e alle Ust dalle Fnp Territoriali.

Ogni anno la Segreteria Fnp predispone il bilancio preventivo e quello consuntivo della Federazione che sottopone all'approvazione del Comitato Esecutivo.

PARTE VI

ATTIVITÀ ISPETTIVE

Capitolo XXVIII: Ispezioni

Articolo 77

La Federazione ha l'obbligo di effettuare, attraverso i suoi uffici, almeno una volta nell'arco del mandato congressuale, controlli, verifiche o ispezioni nei riguardi di tutte le strutture periferiche a qualsiasi livello.

Le ispezioni sono promosse dalla Segreteria Fnp nell'interesse della organizzazione e degli associati: esse vengono disposte con una comunicazione scritta della Segreteria Fnp.

Delle ispezioni devono essere redatti, di volta in volta, regolari verbali. Le ispezioni e le rilevazioni risultanti dai relativi verbali non costituiscono sanatoria a nessun effetto e nemmeno deroga agli articoli 42, 43, 44 e 45 dello Statuto.

PARTE VII

NORMA PERMANENTE

Articolo 78

Per quanto non espressamente previsto nel presente Regolamento si rinvia alle norme del Regolamento federale in quanto applicabili.

Finito di stampare nel mese di novembre 2009
dalla Omnimedia s.r.l.
Via Lucrezia Romana, 58 - 00043 Ciampino (Roma)

